

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
IN MATERIA ECONOMICA

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice analitico

(i provvedimenti sono classificati per argomento; i numeri fanno riferimento all'indice cronologico)

- AMMASSI OBBLIGATORI:
 - nn. 20, 43
- BANCHE:
 - nn. 3, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 32, 36, 40, 47, 54, 55, 57, 77, 78, 79, 80, 87, 90, 99, 101, 102, 107, 116, 125, 129, 130, 133, 139, 144, 145, 155, 156, 163, 165, 166, 173, 176, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 196, 200, 201
- BANCOPOSTA:
 - n. 52
- BILANCI SOCIETARI:
 - nn. 12, 90, 95, 116
- BILANCIA DEI PAGAMENTI:
 - nn. 59, 64, 88, 94, 159
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA:
 - nn. 108, 110, 114
- CIRCOLAZIONE MONETARIA:
 - n. 65
- COMPENSAZIONE E GARANZIA DELLE OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI:
 - nn. 32, 55, 83, 98, 150
- CONCORRENZA:
 - nn. 2, 9, 18, 32, 87
- CONTABILITÀ DI STATO:
 - nn. 122, 134, 184, 191, 192, 193, 195
- CONTO DI DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA:
 - nn. 19, 89, 184
- CONTRIBUTI SOCIALI:
 - nn. 13, 24, 26, 89, 108, 110, 184
- CRIMINALITÀ ECONOMICA:
 - nn. 91, 120, 121, 129, 142
- DIRITTO SOCIETARIO:
 - nn. 5, 90, 116, 125, 180, 183, 189, 201
- ENTI DI PREVIDENZA:
 - nn. 169, 177
- FINANZA DECENTRATA:
 - nn. 46, 89, 92, 122, 134, 137, 143, 146, 156, 163, 176, 182, 184, 188, 191, 192, 193, 195, 198, 199, 207
- IMPOSTE DIRETTE (IRES):
 - nn. 60, 89, 95, 108, 110, 116, 141, 149, 156, 163, 184
- IMPOSTE DIRETTE (IRPEF):
 - nn. 89, 95, 108, 110, 116, 184
- IMPOSTE DIRETTE:
 - nn. 4, 7, 11, 14, 29, 49, 77, 79, 89, 95, 108, 110, 116, 122, 141, 149, 156, 163, 176, 182, 184, 196, 198, 207
- IMPOSTE INDIRETTE (IMPOSTE DI FABBRICAZIONE):
 - nn. 117, 122, 124, 127, 128, 135, 158, 172, 174, 179, 184, 194, 202, 206
- IMPOSTE INDIRETTE (IVA):
 - nn. 50, 122, 123, 131, 184
- IMPOSTE INDIRETTE:
 - nn. 108, 110, 115, 122, 126, 156, 157, 163, 165, 173, 176, 182, 184, 186, 203
- INCENTIVI FISCALI:
 - nn. 8, 29, 40, 49, 50, 60, 71, 77, 79, 89, 90, 95, 99, 102, 108, 110, 122, 123, 131, 136, 138, 141, 147, 149, 156, 163, 176, 182, 184, 198
- INCENTIVI PER LE RISTRUTTURAZIONI:
 - nn. 31, 123, 131
- INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI:
 - nn. 6, 16, 17, 18, 21, 32, 35, 37, 39, 54, 55, 56, 57, 72, 73, 80, 83, 90, 108, 110, 125, 129, 139, 166, 176, 181, 182, 184, 196
- ISTITUTO DI EMISSIONE:
 - n. 1
- LEGGE COMUNITARIA:
 - n. 205
- LEGGE FINANZIARIA:
 - nn. 50, 71, 89, 110, 122, 184
- MERCATI FINANZIARI:
 - nn. 21, 32, 37, 55, 56, 75, 91, 120, 121, 139, 142, 150, 151
- MERCATO DEL LAVORO:
 - nn. 81, 93, 105, 111, 170, 178, 184, 198, 203, 207
- NORMATIVA CONTABILE DEL SEBC:
 - nn. 33, 38, 65, 66, 85, 86, 118, 119, 140
- OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI:
 - n. 113
- OPERE PUBBLICHE:
 - n. 70
- PATTO DI STABILITÀ INTERNO:
 - nn. 89, 122, 137, 156, 163, 184, 185, 188
- PENSIONI:
 - nn. 13, 24, 25, 26, 71, 89, 109, 122, 167, 171, 175, 187
- PRESTAZIONI SOCIALI:
 - nn. 53, 104, 108, 110, 122, 184, 198, 207
- PUBBLICO IMPIEGO:
 - nn. 122, 124, 135, 148, 154, 160, 161, 162, 168, 184
- RISERVA OBBLIGATORIA:
 - nn. 19, 106
- SANITÀ:
 - nn. 58, 63, 97, 108, 110, 152, 164, 184
- SERVIZIO DI TESORERIA:
 - nn. 19, 28, 31, 50, 68, 84, 89, 103, 184
- SISTEMA DEI PAGAMENTI:
 - nn. 18, 27, 30, 34, 41, 42, 44, 45, 48, 51, 55, 59, 61, 62, 64, 67, 69, 74, 76, 82, 83, 84, 89, 96, 98, 103, 130, 150, 151, 153, 184, 190, 200
- TASSI D'INTERESSE UFFICIALI:
 - n. 112
- TESORERIA UNICA:
 - nn. 89, 92, 132, 184, 191, 192, 193, 195, 199
- TITOLI DI STATO:
 - n. 89
- TRASPARENZA:
 - nn. 18, 101, 181
- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
 - n. 100
- UE:
 - nn. 139, 197
- VALORI MOBILIARI:
 - nn. 6, 18, 21, 32, 34, 37, 39, 55, 56, 72, 73, 75, 83, 89, 98, 108, 110, 116, 139, 150, 151, 180, 181, 189, 198, 204, 207

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Indice cronologico

(per ogni provvedimento si fa rinvio alla sezione di pertinenza)

- 1) - RD 11.6.1936, n. 1067** (G.U. 18.6.1936, n. 149)
Approvazione dello Statuto della Banca d'Italia.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Principi di redazione del bilancio, p. 19*
- 2) - L. 14.10.1957, n. 1203** (Suppl. ord. G.U. 23.12.1957, n. 317)
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.
F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: I procedimenti comunitari nel settore bancario, p. 425
- 3) - DM 27.9.1974** (G.U. 2.10.1974, n. 256)
Anticipazioni a 24 mesi presso la Banca d'Italia.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Situazione patrimoniale, p. 27*
Conto economico, p. 53*
- 4) - L. 19.3.1983, n. 72** (G.U. 23.3.1983, n. 80)
Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia d'imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni e alle cooperative, nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Situazione patrimoniale, p. 27*
- 5) - Direttiva CEE 10.4.1984, n. 253** (G.U. CE 12.5.1984, n. L 126)
Ottava direttiva del Consiglio basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344
- 6) - Direttiva CEE 20.12.1985, n. 611** (G.U. CE 31.12.1985, n. L 375/3)
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344
- 7) - DPR 22.12.1986, n. 917** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1986, n. 301)
Approvazione del Testo unico delle imposte dirette.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Situazione patrimoniale, p. 27*
- 8) - L. 30.7.1990, n. 218** (G.U. 6.8.1990, n. 182)
Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*

9) - **L. 10.10.1990, n. 287** (G.U. 13.10.1990, n. 240)
Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: Lo sviluppo della concorrenza, p. 415
La tutela della concorrenza, p. 417
L'attività di tutela della concorrenza svolta nel 2004, p. 419

10) - **D.lgs. 20.11.1990, n. 356** (Suppl. ord. G.U. 3.12.1990, n. 282)

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio. (*Decreto di attuazione della L. 30.7.1990, n. 218.*)

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Situazione patrimoniale, p. 27*

11) - **L. 29.12.1990, n. 408** (G.U. 31.12.1990, n. 303)

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Situazione patrimoniale, p. 27*

12) - **D.lgs. 9.4.1991, n. 127** (Suppl. ord. G.U. 17.4.1991, n. 90)

Attuazione delle direttive CEE 78/660 e 83/349 in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 26.3.1990, n. 69.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Principi di redazione del bilancio, p. 19*
Criteri contabili e di valutazione, p. 21*

13) - **L. 23.7.1991, n. 223** (Suppl. ord. G.U. 27.7.1991, n. 175)

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

14) - **L. 30.12.1991, n. 413** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1991, n. 305)

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; abolizione del regime di esenzione totale; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Situazione patrimoniale, p. 27*

15) - **D.lgs. 27.1.1992, n. 87** (Suppl. ord. G.U. 14.2.1992, n. 37)

Attuazione della direttiva CEE 86/635 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva CEE 89/117 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno stato membro, di enti creditizi e istituti finanziari con sede sociale fuori di tale stato membro.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Principi di redazione del bilancio, p. 19*

16) - **Direttiva CEE 15.3.1993, n. 6** (G.U. CE 11.6.1993, n. L 141)

Direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344

- 17) - D.lgs. 21.4.1993, n. 124** (Suppl. ord. G.U. 27.4.1993, n. 97)
 Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. v), della L. 23.10.1992, n. 421.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I fondi pensione bancari interni, p. 374
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
 Principi di redazione del bilancio, p. 19*
 Situazione patrimoniale, p. 27*
- 18) - D.lgs. 1.9.1993, n. 385** (Suppl. ord. G.U. 30.9.1993, n. 230)
 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344
 La legislazione nazionale, p. 350
 La normativa secondaria, p. 353
 Struttura del sistema finanziario, p. 360
 Le banche e i gruppi bancari, p. 361
 Struttura del sistema finanziario: le società finanziarie, p. 372
 I controlli sulle banche e sui gruppi bancari, p. 394
 I controlli sulle società finanziarie, p. 403
 L'accesso al mercato dei valori mobiliari, p. 410
- F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito**
Testo: Lo sviluppo della concorrenza, p. 415
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo, p. 460
 Gli strumenti di pagamento tradizionali, p. 462
 Le infrastrutture e i sistemi, p. 471
Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 52*
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca, p. 3*
 L'operatività della Banca: il sistema dei pagamenti e la Tesoreria
- 19) - L. 26.11.1993, n. 483** (G.U. 1.12.1993, n. 282)
 Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e modifica della disciplina della riserva obbligatoria degli enti creditizi.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
 Situazione patrimoniale, p. 27*
 Conto economico, p. 53*
- 20) - DM 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
 Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, di durata trentennale, con godimento 1.2.1994, per le finalità di cui al DL 30.12.1993, n. 565.
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19
 Situazione patrimoniale, p. 27*
- 21) - Deliberazione CICR 12.1.1994** (G.U. 31.1.1994, n. 24)
 Determinazione dei criteri per l'esercizio dei poteri di controllo sull'emissione e l'offerta di valori mobiliari.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari, p. 410
- 22) - Deliberazione CICR 3.3.1994** (G.U. 11.3.1994, n. 58)
 Revisione del sistema di determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato.
- D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 47*
- 23) - DM 21.12.1994** (G.U. 30.12.1994, n. 304)
 Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie disposizioni legislative.
- D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**

Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 47*

- 24) - L. 8.8.1995, n. 335** (Suppl. ord. G.U. 16.8.1995, n. 190)

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

C - La finanza pubblica

Testo: Le spese delle Amministrazioni pubbliche, p. 223

Appendice: Contributi sociali, p. 36*
Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

- 25) - D.lgs. 10.2.1996, n. 103** (Suppl. ord. G.U. 2.3.1996, n. 52)

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della L. 8.8.1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.

D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari

Testo: Le compagnie di assicurazione e i fondi pensione, p. 312

- 26) - D.lgs. 28.3.1996, n. 207** (G.U. 24.4.1996, n. 96)

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della L. 28.12.1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

C - La finanza pubblica

Appendice: Contributi sociali, p. 36*

- 27) - Direttiva CE 27.1.1997, n. 5** (G.U. CE 14.2.1997, n. L 43)

Bonifici transfrontalieri.

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Testo: Il quadro normativo, p. 460

Appendice: Bonifici transfrontalieri, p. 48*

- 28) - D.lgs. 28.8.1997, n. 281** (G.U. 30.8.1997, n. 202)

Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

C - La finanza pubblica

Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*

- 29) - D.lgs. 8.10.1997, n. 358** (G.U. 24.10.1997, n. 249)

Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

- 30) - DPR 10.11.1997, n. 513** (G.U. 13.3.1998, n. 60)

Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della L. 15.3.1997, n. 59.

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Firme elettroniche, p. 49*

- 31) - L. 27.12.1997, n. 449** (Suppl. ord. G.U. 30.12.1997, n. 302)

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: L'economia italiana: gli investimenti, p. 116

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette, p. 26*
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*

- 32) - D.lgs. 24.2.1998, n. 58** (Suppl. ord. G.U. 26.3.1998, n. 71)

Testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della L. 6.2.1996, n. 52.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale, p. 350
La normativa secondaria, p. 353
Struttura del sistema finanziario: le società di gestione del risparmio, 367
Le ispezioni, p. 404

F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: Lo sviluppo della concorrenza, p. 415

G - La supervisione sui mercati

Testo: La supervisione sui mercati, p. 427

- 33) - D.lgs. 10.3.1998, n. 43** (G.U. 14.3.1998, n. 61)
Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Principi di redazione del bilancio, p. 19*
- 34) - Direttiva CE 19.5.1998, n. 26** (G.U. CE 11.6.1998, n. L 166)
Carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli.
G - La supervisione sui mercati
Testo: L'attività normativa in Italia, p. 434
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 460
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 50*
- 35) - D.lgs. 26.8.1998, n. 319** (G.U. 4.9.1998, n. 206)
Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'art. 1, comma 1, della L. 17.12.1997, n. 433.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Criteri contabili e di valutazione, p. 21*
Situazione patrimoniale, p. 27*
- 36) - DM 23.12.1998** (G.U. 29.12.1998, n. 302)
Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici.
D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Appendice: Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato, p. 47*
- 37) - Delibera Consob 23.12.1998, n. 11768** (G.U. 30.12.1998, n. 303)
Regolamento recante norme di attuazione del D.lgs. 24.2.1998, n. 58, e del D.lgs. 24.6.1998, n. 213, in materia di mercati.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia, p. 434
- 38) - Raccomandazione BCE 8.4.1999, n. NP7** (G.U. CE 24.2.2001, n. L 55/79)
Trattamento contabile dei costi sostenuti per l'emissione di banconote.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Principi di redazione del bilancio, p. 19*
- 39) - L. 30.4.1999, n. 130** (G.U. 14.5.1999, n. 111)
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Redditività, rischi e stabilità del sistema finanziario: le società finanziarie, p. 392
I controlli sulle società finanziarie, p. 403
- 40) - D.lgs. 17.5.1999, n. 153** (G.U. 31.5.1999, n. 125)
Disciplina civilistica e fiscale degli enti coniferenti di cui all'art. 11, comma 1, del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della L. 23.12.1998, n. 461.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 41) - L. 25.6.1999, n. 205** (G.U. 28.6.1999, n. 149)
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 49*
- 42) - D.lgs. 25.9.1999, n. 374** (G.U. 27.10.1999, n. 253)
Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'art. 15 della L. 6.2.1996, n. 52.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Gli strumenti di pagamento tradizionali, p. 462

- 43) - **L. 28.10.1999, n. 410** (G.U. 11.11.1999 n. 265)
Nuovo ordinamento dei consorzi agrari.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Situazione patrimoniale, p. 27*
- 44) - **Direttiva CE 13.12.1999, n. 93** (G.U. CE 19.1.2000, n. L 13/12)
Quadro comunitario per le firme elettroniche.
H- La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Firme elettroniche, p. 49*
- 45) - **D.lgs. 30.12.1999, n. 507** (Suppl. ord. G.U. 31.12.1999, n. 306)
Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della L. 25.6.1999, n. 205.
H- La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 49*
- 46) - **D.lgs. 18.2.2000, n. 56** (G.U. 15.3.2000, n. 62)
Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della L. 13.5.1999, n. 133.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
- 47) - **Direttiva CE 20.3.2000, n. 12** (G.U. CE 26.5.2000, n. L 126)
Direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344
- 48) - **D.lgs. 28.7.2000, n. 253** (G.U. 11.9.2000, n. 212)
Attuazione della direttiva CE 97/5 sui bonifici transfrontalieri.
H- La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 460
Appendice: Bonifici transfrontalieri, p. 48*
- 49) - **L. 21.11.2000, n. 342** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2000, n. 276)
Misure in materia fiscale.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Situazione patrimoniale, p. 27*
- 50) - **L. 23.12.2000, n. 388** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2000, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*
- 51) - **DPR 28.12.2000, n. 445** (Suppl. ord. G.U. 20.2.2001, n. 42)
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
H- La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Firme elettroniche, p. 49*
- 52) - **DPR 14.3.2001, n. 144** (G.U. 23.4.2001, n. 94)
Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta.
F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito
Testo: Lo sviluppo della concorrenza, p. 415
- 53) - **D.lgs. 26.3.2001, n. 151** (Suppl. ord. G.U. 26.4.2001, n. 96)
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8.3.2000, n. 53.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 54) - **Direttiva CE 4.4.2001, n. 24** (G.U. CE 5.5.2001, n. L 125)
Direttiva in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 55) - **D.lgs. 12.4.2001, n. 210** (G.U. 7.6.2001, n. 130)
Attuazione della direttiva CE 98/26 sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

- G - La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia, p. 434
 La supervisione sui sistemi di gestione accentrata, regolamento, garanzia: interventi di vigilanza, p. 453
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 50*
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca, p. 3*
 L'operatività della Banca: banca centrale e mercati, p. 4*
- 56) - DM 4.6.2001** (G.U. 21.6.2001, n. 142)
 Autorizzazione alla MTS spa all'esercizio del segmento di mercato "Bondvision"; approvazione del relativo regolamento e ammissione alle negoziazioni di detto mercato di altre tipologie di soggetti diversi dagli intermediari finanziari, a norma dell'art. 66, commi 1 e 2, del D.lgs. 24.2.1998, n. 58.
- G - La supervisione sui mercati**
Testo: L'attività normativa in Italia, p. 434
- 57) - D.lgs. 8.6.2001, n. 231** (G.U. 19.6.2001, n. 140)
 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29.9.2000, n. 300.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 58) - DL 18.9.2001, n. 347** (G.U. 19.9.2001, n. 218)
 Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria. (Convertito nella L. 16.11.2001, n. 405.)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 59) - DL 25.9.2001, n. 350** (G.U. 26.9.2001, n. 224)
 Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie. (Convertito nella L. 23.11.2001, n. 409.)
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: L'Italia, p. 188
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL, p. 51*
- 60) - L. 18.10.2001, n. 383** (G.U. 24.10.2001, n. 248)
 Primi interventi per il rilancio dell'economia.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 61) - Provvedimento Banca d'Italia 18.10.2001** (G.U. 30.10.2001, n. 253)
 Giornate di chiusura del sistema di regolamento lordo BI-REL.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL, p. 51*
- 62) - DM 7.11.2001, n. 458** (G.U. 4.1.2002, n. 3)
 Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 49*
- 63) - L. 16.11.2001, n. 405** (G.U. 17.11.2001, n. 268)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 18.9.2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 64) - L. 23.11.2001, n. 409** (G.U. 24.11.2001, n. 274)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 25.9.2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro.
- B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti**
Testo: L'Italia, p. 188
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Appendice: Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL, p. 51*

- 65) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 15** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337/52)
Emissione delle banconote in euro.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Criteri contabili e di valutazione, p. 21*
- 66) - Decisione BCE 6.12.2001, n. 16** (G.U. CE 20.12.2001, n. L 337/55)
Distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Criteri contabili e di valutazione, p. 21*
- 67) - DM 13.12.2001, n. 456** (G.U. 3.1.2002, n. 2)
Criteri per la composizione degli organi decidenti e per lo svolgimento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Bonifici transfrontalieri, p. 48*
- 68) - DPR 15.12.2001, n. 482** (G.U. 14.2.2002, n. 38)
Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: I servizi di pagamento offerti alle Amministrazioni pubbliche, p. 487
Appendice: Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero, p. 51*
- 69) - Regolamento CE 19.12.2001, n. 2560** (G.U. CE 28.12.2001, n. L 344/13)
Pagamenti transfrontalieri in euro.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: Le ispezioni, p. 404
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo
Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 52*
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca, p. 3*
L'operatività della Banca: il sistema dei pagamenti e la Tesoreria, p. 6*
- 70) - L. 21.12.2001, n. 443** (Suppl. ord. G.U. 27.12.2001, n. 299)
Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: L'economia italiana: gli investimenti, p. 116
- 71) - L. 28.12.2001, n. 448** (Suppl. ord. G.U. 29.12.2001, n. 301)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 72) - Direttiva CE 21.1.2002, n. 2001/107** (G.U. CE 13.2.2002, n. L 41)
Modifica della direttiva CEE 85/611 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riguardo agli investimenti OICVM.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344
La normativa secondaria, p. 353
I controlli sulle società di gestione del risparmio e sulle società di intermediazione mobiliare, p. 401
- 73) - Direttiva CE 21.1.2002, n. 2001/108** (G.U. CE 13.2.2002, n. L 41)
Modifica della direttiva CEE 85/611 concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) con riguardo agli investimenti OICVM.

- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344
 La normativa secondaria, p. 353
 I controlli sulle società di gestione del risparmio e sulle società di intermediazione mobiliare, p. 401
- 74) - D.lgs. 23.1.2002, n. 10** (G.U. 15.2.2002, n. 39)
 Attuazione della direttiva CE 1999/93 relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Firme elettroniche, p. 49*
- 75) - Provvedimento Banca d'Italia - Consob 24.1.2002** (Suppl. ord. G.U. 16.2.2002, n. 40)
 Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari (Parte III del D.lgs. 24.2.1998, n. 58).
G - La supervisione sui mercati
Testo: La supervisione sui sistemi di negoziazione: interventi di vigilanza, p. 444
- 76) - Regolamento Banca d'Italia 29.1.2002** (G.U. 1.2.2002, n. 27)
 Funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 460
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 49*
- 77) - DL 15.4.2002, n. 63** (G.U. 17.4.2002, n. 90)
 Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti e adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture. (*Convertito nella L. 15.6.2002, n. 112.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 78) - Direttiva CE 6.6.2002, n. 47** (G.U. CE 27.6.2002, n. L 168/43)
 Contratti di garanzia finanziaria.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 360
- 79) - L. 15.6.2002, n. 112** (G.U. 15.6.2002, n. 139)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 15.4.2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 80) - Regolamento CE 19.7.2002, n. 1606** (G.U. CE 11.9.2002, n. L 243)
 Regolamento relativo all'applicazione di principi contabili internazionali.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 81) - L. 30.7.2002, n. 189** (Suppl. ord. G.U. 26.8.2002, n. 199)
 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: La disoccupazione e l'offerta di lavoro, p. 161
- 82) - Direttiva CE 23.9.2002, n. 65** (G.U. CE 9.10.2002, n. L 271)
 Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e modifica della direttiva CEE 90/619 del Consiglio e delle direttive CE 97/7e 98/27.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 460
- 83) - Provvedimento Banca d'Italia 30.9.2002** (G.U. 10.10.2002, n. 238)
 Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex art. 2, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, di attuazione della direttiva CE 98/26.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 50*

84) - DM 12.11.2002 (G.U. 15.11.2002, n. 268)

Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi in euro in Unione monetaria europea, in attuazione dell'art. 2 del DPR 15.12.2001, n. 482.

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero, p. 51*

85) - Decisione BCE 21.11.2002, n. 9 (G.U. CE 28.11.2002, n. L 323/49)

Distribuzione alle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti del reddito della Banca centrale europea derivante dalle banconote in euro in circolazione.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*

 Criteri contabili e di valutazione, p. 21*

86) - Indirizzo BCE 5.12.2002, n. 10 (G.U. UE 3.3.2003, n. L 58/1)

Quadro giuridico per la rilevazione e la rendicontazione contabile e finanziaria nel Sistema europeo di banche centrali.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*

 Principi di redazione del bilancio, p. 19*

87) - Regolamento CE 16.12.2002, n. 2003/1 (G.U. UE 4.1.2003, n. L 1/1)

Applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del trattato.

F - Promozione e tutela della concorrenza nel settore del credito

Testo: I procedimenti comunitari nel settore bancario, p. 245

88) - DL 24.12.2002, n. 282 (G.U. 24.12.2002, n. 301)

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità. (*Convertito nella L. 21.2.2003, n. 27.*)

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: L'Italia, p. 188

89) - L. 27.12.2002, n. 289 (Suppl. ord. G.U. 31.12.2002, n. 305)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

C - La finanza pubblica

Testo: Le entrate delle Amministrazioni pubbliche, p. 219

 Le spese delle Amministrazioni pubbliche, p. 223

 Le Amministrazioni locali, p. 228

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

 Finanza decentrata, p. 33*

 Contributi sociali, p. 36*

 Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*

D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari

Testo: Le compagnie di assicurazione e i fondi pensione, p. 312

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: L'accesso al mercato dei valori mobiliari, p. 410

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 2003 e 2005), p. 51*

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*

 Principi di redazione del bilancio, p. 19*

 Criteri contabili e di valutazione, p. 21*

 Situazione patrimoniale, p. 27

 Conto economico, p. 53*

90) - D.lgs. 17.1.2003, n. 6 (Suppl. ord. G.U. 22.1.2003, n. 17)

Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della L. 3.10.2001, n. 366.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca, p. 3*

 Le risorse aziendali: controlli interni e organizzazione contabile, p. 15*

Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*

Principi di redazione del bilancio, p. 19*

Situazione patrimoniale, p. 27*

Conto economico, p. 53*

91) - Direttiva CE 28.1.2003, n. 6 (G.U. UE 12.4.2003, n. L 96/16)

Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato (abusi di mercato).

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale, p. 350

92) - DM 31.1.2003 (G.U. 24.2.2003, n. 45)

Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

C - La finanza pubblica

Appendice: Finanza decentrata, p. 33*

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*

93) - L. 14.2.2003, n. 30 (G.U. 26.2.2003, n. 47)

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: La composizione dell'occupazione in Italia, p. 150

94) - L. 21.2.2003, n. 27 (Suppl. ord. G.U. 22.2.2003, n. 44)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.12.2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: L'Italia, p. 188

95) - L. 7.4.2003, n. 80 (G.U. 18.4.2003, n. 91)

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

96) - DPR 7.4.2003, n. 137 (G.U. 17.6.2003, n. 138)

Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'art. 13 del D.lgs. 23.1.2002, n.10.

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Testo: Il quadro normativo, p. 460

Appendice: Firme elettroniche, p. 49*

97) - L. 5.6.2003, n. 131 (G.U. 10.6.2003, n. 132)

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18.10.2001, n. 3.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

98) - Provvedimento Banca d'Italia 5.6.2003 (G.U. 20.6.2003, n. 141)

Definizione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, relativamente ai sistemi di regolamento del contante gestiti dalla Banca d'Italia.

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 50*

99) - DL 24.6.2003, n. 143 (G.U. 24.6.2003, n. 144)

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip spa nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato. (*Convertito nella L. 1.8.2003, n. 212.*)

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

100) - D.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Suppl. ord. G.U. 29.7.2003, n. 174)

Codice in materia di protezione dei dati personali.

I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia

Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca, p. 3*

Le risorse aziendali: l'assetto organizzativo, p. 11*

Le risorse aziendali: la risorsa statistica, p. 13*

101) - Provvedimento Banca d'Italia 25.7.2003 (Suppl. ord. G.U. 19.8.2003, n. 191)

Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La tutela della trasparenza delle operazioni bancarie e finanziarie, p. 409

- 102) - L. 1.8.2003, n. 212** (Suppl. ord. G.U. 11.8.2003, n. 185)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.6.2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip spa.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 103) - DM 6.8.2003** (G.U. 26.8.2003, n. 197)
Nuove procedure per i pagamenti e gli incassi delle amministrazioni statali in euro nei Paesi non aderenti all'Unione monetaria europea ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 15.12.2001, n. 482.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Appendice: Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero, p. 51*
- 104) - DM 28.8.2003** (G.U. 29.10.2003, n. 252)
Criteri per l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo alle spese sostenute per l'iscrizione alle scuole paritarie.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 105) - D.lgs. 10.9.2003, n. 276** (Suppl. ord. G.U. 9.10.2003, n. 235)
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.2.2003, n. 30.
B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti
Testo: La composizione dell'occupazione in Italia, p. 150
- 106) - Regolamento BCE 12.9.2003, n. 9** (G.U. UE 2.10.2003, n. L 250/10)
Applicazione di riserve obbligatorie minime.
D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Testo: La gestione della politica monetaria nell'area dell'euro, p. 256
Appendice: Riserva obbligatoria, p. 47*
- 107) - Sentenza Corte costituzionale 24-29.9.2003, n. 301** (G.U. 8.10.2003, n. 40, I serie speciale)
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria, p. 353
- 108) - DL 30.9.2003, n. 269** (Suppl. ord. G.U. 2.10.2003, n. 229)
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici. (*Convertito nella L. 24.11.2003, n. 326.*)
C - La finanza pubblica
Testo: Le entrate delle Amministrazioni pubbliche, p. 219
Le Amministrazioni locali, p. 228
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
Imposte indirette, p. 31*
Contributi sociali, p. 36*
Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria, p. 353
- 109) - DM 20.11.2003** (G.U. 5.12.2003, n. 283)
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2003. Valore definitivo anno 2002.
C - La finanza pubblica
Testo: Le spese delle Amministrazioni pubbliche, p. 223
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 110) - L. 24.11.2003, n. 326** (Suppl. ord. G.U. 25.11.2003, n. 274)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.9.2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.
C - La finanza pubblica
Testo: Le entrate delle Amministrazioni pubbliche, p. 219
Le Amministrazioni locali, p. 228
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
Imposte indirette, p. 31*
Contributi sociali, p. 36*
Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria, p. 353
- 111) - DL 24.11.2003, n. 328** (G.U. 25.11.2003, n. 274)
Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali e di formazione professionale. (*Decaduto. Norme in parte recepite dalla L. 24.12.2003, n. 350.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

- 112) - DM 1.12.2003** (G.U. 10.12.2003, n. 286)
Modifica del saggio di interesse legale.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 113) - Indirizzo BCE 1.12.2003, n. 16** (G.U. UE 8.3.2004, n. L 69/1)
Modifica all'Indirizzo BCE/2000/7 sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema.
D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari
Testo: La gestione della politica monetaria nell'area dell'euro, p. 256
Appendice: Operazioni di rifinanziamento principali, p. 47*
- 114) - DM 5.12.2003** (Suppl. ord. G.U. 12.12.2003, n. 288)
Attuazione del DL 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2003, n. 326 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria, p. 353
- 115) - DL 10.12.2003, n. 341** (G.U. 11.12.2003, n. 287)
Disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari. (*Convertito nella L. 9.2.2004, n. 31.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 116) - D.lgs. 12.12.2003, n. 344** (Suppl. ord. G.U. 16.12.2003, n. 291)
Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 della L. 7.4.2003, n. 80.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Situazione patrimoniale, p. 27*
- 117) - Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 17.12.2003** (G.U. 31.12.2003, n. 302)
Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dall'1.1.2004.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 118) - Decisione BCE 18.12.2003, n. 22** (G.U. UE 15.1.2004, n. L 9/39)
Modifica all'art. 1, lett. f), della decisione BCE/2001/16, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti a partire dall'esercizio finanziario 2002.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Criteri contabili e di valutazione, p. 21*
- 119) - Decisione BCE 18.12.2003, n. 23** (G.U. UE 15.1.2004, n. L 9/40)
Modifica alla decisione BCE/2001/15, relativa all'emissione delle banconote in euro.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
Criteri contabili e di valutazione, p. 21*
- 120) - Direttiva CE 22.12.2003, n. 124** (G.U. UE 24.12.2003, n. L 339)
Modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e definizione di manipolazione del mercato.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 121) - Direttiva CE 22.12.2003, n. 125** (G.U. UE 24.12.2003, n. L 339)
Modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 122) - L. 24.12.2003, n. 350** (Suppl. ord. G.U. 27.12.2003, n. 299)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

- C - La finanza pubblica**
Testo: L'Italia, p. 207
 Le entrate delle Amministrazioni pubbliche, p. 219
 Le spese delle Amministrazioni pubbliche, p. 223
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
 Imposte indirette, p. 31*
 Finanza decentrata, p. 33*
 Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
 Pubblico impiego, p. 43*
 Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*
- 123) - DL 24.12.2003, n. 355** (G.U. 29.12.2003, n. 300)
 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (*Convertito nella L. 27.2.2004, n. 47.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
 Imposte indirette, p. 31*
- 124) - DL 30.1.2004, n. 24** (G.U. 2.2.2004, n. 26)
 Disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati. (*Convertito nella L. 31.3.2004, n. 87.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
 Pubblico impiego, p. 43
- 125) - D.lgs. 6.2.2004, n. 37** (Suppl. ord. G.U. 14.2.2004, n. 37)
 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 17.1.2003, nn. 5 e 6, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 1.9.1993, n. 385, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24.2.1998, n. 58.
- D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Testo: I conti economici, p. 296
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
 La normativa secondaria, p. 353
- 126) - L. 9.2.2004, n. 31** (G.U. 9.2.2004, n. 32)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 10.12.2003, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di servizio di riscossione dei versamenti unitari.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 127) - DM 12.2.2004** (G.U. 25.2.2004, n. 46)
 Riduzione, per l'anno 2004, delle aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, per i consumi nei territori diversi da quelli di cui all'art. 1 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con DPR 6.3.1978, n. 218.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 128) - Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 18.2.2004** (G.U. 1.3.2004, n. 50)
 Tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dall'1.3.2004.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 129) - D.lgs. 20.2.2004, n. 56** (Suppl. ord. G.U. 28.2.2004, n. 49)
 Attuazione della direttiva CE 2001/97 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: I rapporti con l'Autorità giudiziaria e le Amministrazioni pubbliche. La prevenzione della criminalità economica, p. 413
- 130) - Provvedimento Banca d'Italia 24.2.2004** (G.U. 30.3.2004, n. 75)
 Disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento, emanato ai sensi dell'art.146 del D.lgs. 1.9.1993, n. 385.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo, p. 460
 Le infrastrutture e i sistemi, p. 471
Appendice: Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, p. 52*
- 131) - L. 27.2.2004, n. 47** (G.U. 27.2.2004, n. 48)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 24.12.2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
 Imposte indirette, p. 31*

- 132) - DM 5.3.2004** (G.U. 18.3.2004, n. 65)
 Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) - anno 2004.
C - La finanza pubblica
Appendice: Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*
- 133) - Deliberazione CICR 23.3.2004** (G.U. 28.4.2004, n. 99)
 Modifica della delibera CICR 2.8.1996 in tema di "Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni".
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: I controlli sulle banche e sui gruppi bancari, p. 394
- 134) - DL 29.3.2004, n. 80** (G.U. 30.3.2004, n. 75)
 Disposizioni urgenti in materia di enti locali. (Convertito nella L. 28.5.2004, n. 140.)
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
- 135) - L. 31.3.2004, n. 87** (G.U. 2.4.2004, n. 78)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 30.1.2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della carriera prefettizia, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
 Pubblico impiego, p. 43*
- 136) - DL 31.3.2004, n. 82** (G.U. 31.3.2004, n. 76)
 Proroga di termini in materia edilizia. (Convertito nella L. 28.5.2004, n. 141.)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 137) - DM 31.3.2004** (G.U. 27.5.2004, n. 123)
 Monitoraggio del "patto di stabilità interno" per l'anno 2004, per le regioni a statuto ordinario, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, ai sensi dell'art. 29 della L. 27.12.2002, n. 289.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
- 138) - DM 8.4.2004** (G.U. 14.4.2004, n. 87)
 Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 23-decies, comma 5, del DL 24.12.2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2004, n. 47.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 139) - Direttiva CE 21.4.2004, n. 39** (G.U. UE 30.4.2004, n. L 145/1)
 Direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive CEE/85/611 e 93/6 del Consiglio e la direttiva CE/2000/12 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva CEE/93/22 del Consiglio.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344
G - La supervisione sui mercati
Testo: La normativa comunitaria, p. 432
- 140) - Decisione BCE 22.4.2004, n. 9** (G.U. UE 9.6.2004, n. L 205/17)
 Modifica alla decisione BCE/2001/15, del 6.12.2001, relativa all'emissione delle banconote in euro.
I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia
Testo: Il bilancio della Banca d'Italia: nota integrativa, p. 19*
 Criteri contabili e di valutazione, p. 21*
- 141) - DM 23.4.2004** (G.U. 30.4.2004, n. 101)
 Disposizioni applicative del regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali, di cui agli artt. 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 142) - Direttiva CE 29.4.2004, n. 72** (G.U. UE 30.4.2004, n. L 162)
 Modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette.

- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 143) - DPCM 14.5.2004** (G.U. 2.8.2004, n. 179)
 Determinazione delle quote previste dall'art.2, comma 4, del D.lgs. 18.2.2000, n. 56 - Anno 2002.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
- 144) - DM 18.5.2004, n. 150** (G.U. 16.6.2004, n. 139)
 Regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della L. 28.12.2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria, p. 353
- 145) - D.lgs. 21.5.2004, n. 170** (G.U. 15.7.2004, n. 164)
 Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 146) - L. 28.5.2004, n. 140** (G.U. 29.5.2004, n. 125)
 Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29.3.2004, n. 80, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
- 147) - L. 28.5.2004, n. 141** (G.U. 29.5.2004, n. 125)
 Conversione in legge del DL 31.3.2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 148) - DL 28.5.2004, n. 136** (G.U. 28.5.2004, n. 124)
 Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse. (*Convertito nella L. 27.7.2004, n. 186.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego, p. 43*
- 149) - DM 9.6.2004** (G.U. 15.6.2004, n. 138)
 Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli artt. da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- 150) - Provvedimento Banca d'Italia 9.6.2004** (G.U. 12.7.2004, n. 161)
 Attuazione degli artt. 3 e 11 del D.lgs. 12.4.2001, n. 210, di recepimento della direttiva CE 98/26 sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.
G - La supervisione sui mercati
Testo: L'attività normativa in Italia, p. 434
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 460
Appendice: Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari, p. 50*
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca, p. 3*
 L'operatività della Banca: banca centrale e mercati, p. 4*
- 151) - Provvedimento Banca d'Italia 18.6.2004** (G.U. 22.7.2004, n. 170)
 Designazione dei sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del D.lgs. 12.4.2001, n. 210.
G - La supervisione sui mercati
Testo: L'attività normativa in Italia, p. 434
- I - Amministrazione e bilancio della Banca d'Italia**
Testo: Le attività e l'organizzazione della Banca, p. 3*
 L'operatività della Banca: banca centrale e mercati, p. 4*
- 152) - DL 24.6.2004, n. 156** (G.U. 25.6.2004, n. 147)
 Interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica. (*Convertito nella L. 2.8.2004, n. 202.*)
C - La finanza pubblica
Testo: Le Amministrazioni locali, p. 228
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

153) - D.lgs. 24.6.2004, n. 180 (G.U. 21.7.2004, n. 169)

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento CE n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro.

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Appendice: Pagamenti transfrontalieri in euro, p. 52*

154) - DPR 3.7.2004 (G.U. 2.9.2004, n. 206)

Autorizzazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad assumere millecinquecento dirigenti scolastici e ad avviare procedure di reclutamento per ulteriori millecinquecento unità.

C - La finanza pubblica

Appendice: Pubblico impiego, p. 43*

155) - D.lgs. 9.7.2004, n. 197 (G.U. 5.8.2004, n. 182)

Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale, p. 350

156) - DL 12.7.2004, n. 168 (Suppl. ord. G.U. 12.7.2004, n. 161)

Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica. (*Convertito nella L. 30.7.2004, n. 191.*)

C - La finanza pubblica

Testo: L'Italia, p. 207

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

Imposte indirette, p. 31*

Finanza decentrata, p. 33*

157) - Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 14.7.2004 (G.U. 26.7.2004, n. 173)

Modalità di determinazione della base imponibile, relativa al prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), nonché dei criteri di determinazione del saldo, di cui al decreto direttoriale n. 515 del 2004.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette, p. 31*

158) - Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 15.7.2004 (Suppl. ord. G.U. 19.7.2004, n. 167)

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, a decorrere dal 12 luglio 2004.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette, p. 31*

159) - Indirizzo BCE 16.7.2004, n. 15 (G.U. UE 30.11.2004, n. L 354/34)

Obblighi di segnalazione statistica alla Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali.

B - Reddito, prezzi e bilancia dei pagamenti

Testo: L'Italia, p. 188

160) - L. 27.7.2004, n. 186 (Suppl. ord. G.U. 28.7.2004, n. 175)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28.5.2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

C - La finanza pubblica

Appendice: Pubblico impiego, p. 43*

161) - DPCM 27.7.2004 (G.U. 23.9.2004, n. 224)

Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004, da parte delle province e dei comuni, in attuazione dell'art. 3, comma 60, della L. 24.12.2003, n. 350.

C - La finanza pubblica

Appendice: Pubblico impiego, p. 43*

162) - DPCM 27.7.2004 (G.U. 23.9.2004, n. 224)

Individuazione, per le amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'anno 2004.

C - La finanza pubblica

Appendice: Pubblico impiego, p. 43*

163) - L. 30.7.2004, n. 191 (Suppl. ord. G.U. 31.7.2004, n. 178)

Conversione in legge, con modificazioni del DL 12.7.2004, n. 168 recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica.

C - La finanza pubblica

Testo: L'Italia, p. 207

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

Imposte indirette, p. 31*

Finanza decentrata, p. 33*

- 164) - L. 2.8.2004, n. 202** (G.U. 10.8.2004, n. 186)
Conversione in legge, con modificazioni del DL 24.6.2004, n. 156, recante interventi urgenti per il ripiano della spesa farmaceutica.
C - La finanza pubblica
Testo: Le Amministrazioni locali, p. 228
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 165) - DL 3.8.2004, n. 220** (G.U. 20.8.2004, n. 195)
Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali. (*Convertito nella L. 19.10.2004, n. 257.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 166) - DM 5.8.2004** (G.U. 26.8.2004, n. 200)
Organizzazione e governo societario.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria, p. 353
- 167) - L. 23.8.2004, n. 243** (G.U. 21.9.2004, n. 222)
Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 168) - DPR 25.8.2004** (G.U. 24.9.2004, n. 225)
Autorizzazione alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della L. 24.12.2003, n. 350.
C - La finanza pubblica
Appendice: Pubblico impiego, p. 43*
- 169) - DM 31.8.2004** (G.U. 6.9.2004, n. 209)
Avvio della quinta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 170) - DL 5.10.2004, n. 249** (G.U. 6.10.2004, n. 235)
Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. (*Convertito nella L. 3.12.2004, n. 291.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 171) - DM 6.10.2004** (G.U. 6.10.2004, n. 235)
Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell'art. 1, commi 12, 13, 14 e 15 della L. 23.8.2004, n. 243.
C - La finanza pubblica
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 172) - Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 15.10.2004** (G.U. 8.11.2004, n. 262)
Variazione dell'aliquota di base della tassazione delle sigarette, prevista dal comma 1, lettera a), dell'art. 28 del DL 30.8.1993, n. 331, convertito dalla L. 29.10.1993, n. 427, e successive modificazioni.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 173) - L. 19.10.2004, n. 257** (G.U. 19.10.2004, n. 246)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 3.8.2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 174) - Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 11.11.2004** (G.U. 13.11.2004, n. 267)
Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dall'8 novembre 2004.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 175) - DM 20.11.2004** (G.U. 10.12.2004, n. 289)
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2004. Valore definitivo per l'anno 2003.
C - La finanza pubblica
Testo: Le spese delle Amministrazioni pubbliche, p. 223
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 176) - DL 29.11.2004, n. 282** (G.U. 29.11.2004, n. 280)
Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica. (*Convertito nella L. 27.12.2004, n. 307.*)
C - La finanza pubblica
Testo: L'Italia, p. 207
Le entrate delle Amministrazioni pubbliche, p. 219

Appendice: Imposte dirette, p. 26*
Imposte indirette, p. 31*
Finanza decentrata, p. 33*

177) - DM 29.11.2004 (G.U. 9.5.2005, n. 106)

Quinta operazione di cessione dei crediti contributivi dell'INPS.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

178) - L. 3.12.2004, n. 291 (G.U. 4.12.2004, n. 285)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 5.10.2004, n. 249, recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali.

C - La finanza pubblica

Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

179) - DM 14.12.2004 (G.U. 20.12.2004, n. 297)

Modalità e termini di pagamento dell'accisa sugli oli minerali, relativa alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2004.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte indirette, p. 31*

180) - Raccomandazione CE 14.12.2004, n. 913 (G.U. UE 29.12.2004, n. L 385/55)

Promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344

181) - Direttiva CE 15.12.2004, n. 109 (G.U. UE 31.12.2004, n. L 390/38)

Direttiva sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344

182) - L. 27.12.2004, n. 307 (G.U. 27.12.2004, n. 302)

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 29.11.2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

C - La finanza pubblica

Testo: L'Italia, p. 207

Le entrate delle Amministrazioni pubbliche, p. 219

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

Imposte indirette, p. 31*

Finanza decentrata, p. 33*

183) - D.lgs. 28.12.2004, n. 310 (G.U. 30.12.2004, n. 305)

Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia.

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: La legislazione nazionale, p. 350

La normativa secondaria, p. 353

184) - L. 30.12.2004, n. 311 (Suppl. ord. G.U. 31.12.2004, n. 306)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

C - La finanza pubblica

Testo: L'Italia, p. 207

Le Amministrazioni locali, p. 228

La politica di bilancio in Italia, p. 235

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

Imposte indirette, p. 31*

Finanza decentrata, p. 33*

Contributi sociali, p. 36*

Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

Pubblico impiego, p. 43

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*

E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari

Testo: I controlli sulle società finanziarie, p. 403

H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento

Testo: La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento, p. 455

I servizi di pagamento offerti alle Amministrazioni pubbliche, p. 487

Appendice: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 2003 e 2005), p. 51*

185) - DM 26.1.2005 (G.U. 8.2.2005, n. 31)

Enti locali. Individuazione della spesa media pro-capite utile ai fini del patto di stabilità interno per l'anno 2005 - Art. 1, comma 22, lettera a), della L. 30.12.2004, n. 311.

- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
- 186) - DL 31.1.2005, n. 7** (G.U. 31.1.2005, n. 24)
Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. (*Convertito nella L. 31.3.2005, n. 43.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 187) - DM 3.2.2005** (G.U. 18.3.2005, n. 64)
Funzionamento del "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" (Art. 1, comma 45, della L. 8.8.1995, n. 335).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 188) - Circolare 8.2.2005, n. 4** (G.U. 18.2.2005, n. 40)
Patto di stabilità interno per gli anni 2005-2007 per le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le unioni di comuni e le comunità isolate con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Art.1, commi da 20 a 41, della L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
- 189) - Raccomandazione CE 15.2.2005, n. 162** (G.U. UE 25.2.2005, n. L 52/51)
Raccomandazione sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza.
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344
- 190) - Deliberazione CNIPA 17.2.2005, n. 4** (G.U. 3.3.2005, n. 51)
Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.
- H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento**
Testo: Il quadro normativo, p. 460
Appendice: Firme elettroniche
- 191) - DM 18.2.2005** (Suppl. ord. G.U. 10.3.2005, n. 57)
Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*
- 192) - DM 18.2.2005** (Suppl. ord. G.U. 10.3.2005, n. 57)
Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*
- 193) - DM 18.2.2005** (Suppl. ord. G.U. 10.3.2005, n. 57)
Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le università (art. 28, comma 5, L. 27.12.2002, n. 289 e art. 1, comma 79, L. 30.12.2004, n. 311).
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*
- 194) - DL 21.2.2005, n. 16** (G.U. 21.2.2005, n. 42)
Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica. (*Convertito nella L. 22.4.2005, n. 58.*)
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 195) - DM 21.2.2005** (G.U. 4.3.2005, n. 52)
Disciplina, per il triennio 2005-07, dei prelievi di cassa di enti e amministrazioni titolari di conti di tesoreria statale, in attuazione dell'art. 1, commi 18 e 19, della L. 30.12.2004, n. 311.
- C - La finanza pubblica**
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*
- 196) - D.lgs. 28.2.2005, n. 38** (G.U. 21.3.2005, n. 66)
Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili.

- C - La finanza pubblica**
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
- E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari**
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 197) - Direttiva CE 9.3.2005, n. 1** (G.U. UE 24.3.2005, n. L 79/9)
Modifica delle direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e delle direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La cooperazione internazionale e la regolamentazione comunitaria, p. 344
- 198) - DL 14.3.2005, n. 35** (G.U. 16.3.2005, n. 62)
Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. (*Convertito nella L. 14.5.2005, n. 80.*)
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte dirette, p. 26*
Finanza decentrata, p. 33*
Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari**
Testo: Il mercato delle obbligazioni delle imprese e delle banche, p. 324
- 199) - DM 15.3.2005** (G.U. 29.3.2005, n. 72)
Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 32, comma 1, della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e dell'art. 1, comma 20, della L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) - anni 2005-07.
C - La finanza pubblica
Appendice: Finanza decentrata, p. 33*
Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale, p. 45*
- 200) - Provvedimento Banca d'Italia 16.3.2005** (G.U. 24.3.2005, n. 69)
Disciplina della Centrale d'Allarme Interbancaria.
H - La sorveglianza e l'offerta diretta di servizi di pagamento
Testo: Il quadro normativo, p. 460
Appendice: Centrale di allarme interbancaria, p. 49*
- 201) - Provvedimento Banca d'Italia 16.3.2005** (G.U. 24.3.2005, n. 76)
Banche cooperative. Riforma del diritto societario.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 202) - Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 24.3.2005** (G.U. 30.3.2005, n. 73)
Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza nazionale.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
- 203) - L. 31.3.2005, n. 43** (G.U. 1.4.2005, n. 75)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 31.1.2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1, del DL 29.11.2004, n. 280.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*
Prestazioni di protezione sociale, p. 37*
- 204) - Provvedimento Banca d'Italia 14.4.2005** (Suppl. ord. G.U. 12.5.2005, n. 109)
Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La normativa secondaria, p. 353
- 205) - L. 18.4.2005, n. 62** (Suppl. ord. G.U. 27.4.2005, n. 96)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004.
E - L'attività di vigilanza sulle banche e sugli intermediari non bancari
Testo: La legislazione nazionale, p. 350
- 206) - L. 22.4.2005, n. 58** (G.U. 22.4.2005, n. 93)
Conversione in legge, con modificazioni, del DL 21.2.2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica.
C - La finanza pubblica
Appendice: Imposte indirette, p. 31*

207) - L. 14.5.2005, n. 80 (Suppl. ord. G.U. 14.5.2005, n. 111)

Conversione in legge, con modificazioni del DL 14.3.2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

C - La finanza pubblica

Appendice: Imposte dirette, p. 26*

Finanza decentrata, p. 33*

Prestazioni di protezione sociale, p. 37*

D - La politica monetaria nell'area dell'euro, gli intermediari e i mercati monetari e finanziari

Testo: Il mercato delle obbligazioni delle imprese e delle banche, p. 324

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA ECONOMICA

Descrizione

(la suddivisione in parti corrisponde a quella seguita per il testo)

C – LA FINANZA PUBBLICA

Imposte dirette

a) Imposte sul reddito e altre disposizioni minori – Nel 2004 la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non è stata oggetto di modifiche rispetto all'anno precedente a eccezione dei riflessi sull'imposizione derivanti dal nuovo regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze (cfr. in questa Appendice il punto *b*) del paragrafo: *Imposte dirette*).

A decorrere dal 2005, è entrato in vigore il secondo modulo della riforma introdotto con la legge finanziaria per tale anno (L. 30.12.2004, n. 311). È stata modificata la struttura delle aliquote: 23 per cento per redditi fino a 26.000 euro; 33 per cento oltre i 26.000 e fino a 33.500 euro; 39 per cento oltre i 33.500 euro e fino a 100.000 euro; 43 per cento oltre i 100.000 euro. Le detrazioni per carichi familiari sono state sostituite da deduzioni aventi struttura analoga a quella della deduzione di base introdotta nel 2003: la legge individua una deduzione massima per ciascun tipo di carico familiare che, affiancandosi a quella di base (riconosciuta in modo differenziato in base alla tipologia di reddito), definisce implicitamente per ogni tipologia di reddito e di composizione familiare una soglia al di sotto della quale l'imposta non è dovuta. Le deduzioni massime previste per i carichi familiari sono le seguenti: 3.200 euro per il coniuge, 2.900 per ciascun figlio (che diviene 3.200 in caso di assenza del coniuge, 3.450 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni o 3.700 se portatore di handicap) e per gli altri familiari, 1.820 a fronte delle spese sostenute per le badanti di persone non autosufficienti. Oltre questo limite la deduzione per carichi familiari decresce linearmente con il reddito, fino ad annullarsi in corrispondenza di un livello di reddito pari alla somma della deduzione massima spettante in base agli specifici carichi familiari e di 78.000 euro. Il provvedimento ha inoltre stabilito la soppressione delle detrazioni d'imposta introdotte nel 2003 e l'estensione al 2005 della cosiddetta clausola di salvaguardia (introdotta con la L. 27.12.2002, n. 289), in base alla quale non sono dovuti pagamenti relativi all'imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a quelli determinati dalla struttura dell'imposta in vigore nel 2002 o nel 2004.

Nel 2004 hanno trovato applicazione le disposizioni del D.lgs. 12.12.2003, n. 344 (emanato in attuazione della L. 7.4.2003, n. 80), che ha introdotto una nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle società di capitali, il cui acronimo è Ires in luogo del precedente Irpeg (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). Le principali modifiche hanno riguardato: *a*) l'eliminazione del credito d'imposta sui dividendi; *b*) l'esclusione dei dividendi percepiti dalla formazione del reddito imponibile per il 95 per cento; *c*) l'introduzione della cosiddetta *participation exemption* che sancisce, in determinate circostanze, l'irrelevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze relative a partecipazioni in società; *d*) l'equiparazione del regime fiscale dei dividendi esteri a

quello nazionale; e) l'introduzione di alcune disposizioni al fine di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese (*thin capitalisation*); f) l'applicazione di un regime facoltativo di tassazione consolidata di gruppo dei risultati d'esercizio sia a livello nazionale (le relative disposizioni applicative sono state emanate con il DM 9.6.2004) sia a livello mondiale; g) l'applicazione di un regime facoltativo di tassazione cosiddetto per trasparenza mediante imputazione dei redditi direttamente ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili (le relative disposizioni applicative sono state emanate con il DM 23.4.2004).

Con il D.lgs. 344 del 2003 il regime della *Dual income tax* (DIT) per le imprese, dopo essere stato limitato agli incrementi di capitale effettuati fino al 30 giugno 2001 (L. 18.10.2001, n. 383), è stato abolito dal periodo d'imposta 2004.

A partire dal 2004 è stata altresì abolita la possibilità, prevista dal D.lgs. 8.10.1997, n. 358, di applicare un'imposta sostitutiva del 19 per cento sulle plusvalenze relative alle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive (cosiddetta imposta sulle plusvalenze da cessioni d'azienda).

L'aliquota dell'imposta societaria è stata ridotta dal 34 per cento (come stabilito dalla L. 289 del 2002 per il periodo d'imposta 2003) al 33 per cento dal 2004.

I regimi fiscali agevolati riservati ad alcune categorie di soggetti sono stati interessati nel periodo d'imposta 2004 da rilevanti modifiche. In particolare, il DL 12.7.2004, n. 168 (convertito nella L. 30.7.2004, n. 191), ha disposto per le fondazioni bancarie la soppressione della riduzione del 50 per cento dell'aliquota Ires, con effetti a decorrere già dagli acconti per il 2004. La legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004) ha ridefinito il regime fiscale applicabile alle cooperative a mutualità prevalente (comprese le banche di credito cooperativo) e alle altre tipologie di cooperative. Nella materia erano in precedenza intervenuti il DL 15.4.2002, n. 63 (convertito nella L. 15.6.2002, n. 112) e il D.lgs. 17.1.2003, n. 6.

La L. 311 del 2004 contiene alcune misure che mirano a contrastare il fenomeno dell'evasione fiscale e ad ampliare i poteri di indagine dell'Amministrazione finanziaria. Al riguardo, è stato disposto il potenziamento degli studi di settore come strumento di accertamento e la loro revisione periodica, al fine di mantenerne la rappresentatività rispetto alla realtà economica a cui si riferiscono. È stata resa definitiva la possibilità di adeguare in sede di dichiarazione dei redditi i ricavi o i compensi alle risultanze degli studi di settore, senza il pagamento di sanzioni e di interessi e con l'applicazione di una maggiorazione pari al 3 per cento degli adeguamenti, se questi risultano d'importo superiore al 10 per cento dei ricavi rilevabili dalle scritture contabili.

Lo stesso provvedimento ha introdotto, a decorrere dal 2005, l'istituto della cosiddetta pianificazione fiscale concordata, in sostituzione della versione temporanea (cosiddetto concordato di massa) prevista dal DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326), applicabile ai redditi del biennio 2003-04 (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). L'istituto riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che nel 2003 presentavano i requisiti per l'applicazione degli studi di settore; successivamente potrà essere esteso a ulteriori categorie di contribuenti. È previsto l'invio, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una proposta individuale (basata, tra l'altro, sulle risultanze degli studi di settore) per la definizione preventiva, per un triennio, del reddito imponibile relativo all'attività caratteristica svolta dall'impresa o dal lavoratore autonomo. L'adesione alla proposta individuale comporta: a) la riduzione di quattro punti dell'aliquota Ires

o dell'aliquota marginale dell'imposta applicabile alla quota di reddito eccedente quello concordato (fa eccezione l'aliquota minima dell'imposta sui redditi delle persone fisiche che rimane fissata al 23 per cento); *b*) la limitazione di alcuni poteri di accertamento dei redditi ai fini tributari; *c*) l'esonero dall'obbligo del pagamento dei contributi previdenziali sulla parte di reddito eccedente quello concordato, salvo i versamenti contributivi minimi comunque dovuti.

Le altre misure contenute nella L. 311 del 2004 hanno riguardato: *a*) il ripristino del reato di omesso versamento di ritenute certificate dai sostituti d'imposta; *b*) l'ampliamento del patrimonio informativo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'individuazione dei redditi da locazione di immobili; *c*) l'esclusione dall'accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'imposta di registro (quest'ultima limitatamente alla prima annualità) per i redditi derivanti da locazioni immobiliari non inferiori a determinate quote del valore catastale degli immobili; *d*) l'ampliamento delle informazioni sulla clientela delle banche e di Poste italiane spa che possono essere richieste dall'Amministrazione finanziaria; tale disciplina prevede modalità telematiche di trasmissione delle informazioni e si applica anche agli intermediari finanziari non bancari.

Con lo stesso provvedimento è stata concessa ai Comuni la possibilità di effettuare revisioni parziali della classificazione catastale degli immobili di proprietà privata (singole unità immobiliari o gruppi di immobili omogenei per destinazione funzionale e localizzati in una stessa microzona). La revisione avrà effetto ai fini delle imposte, sia erariali, sia locali.

In materia di riscossione dei tributi, il D.lgs. 344 del 2003 ha innalzato al 102,5 per cento la misura dell'acconto per il 2005 dell'Ires (la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è rimasta fissata al 98 per cento). La L. 311 del 2004 ha stabilito: *a*) la modifica alle misure dell'acconto per il 2006 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (al 99 per cento) e dell'Ires (al 100 per cento); *b*) il rafforzamento della capacità di riscossione dei concessionari; *c*) l'invio ai contribuenti di modelli di pagamento precompilati per le imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata. È stata infine introdotta una sanatoria sulle irregolarità commesse dai concessionari della riscossione.

Con il DL 14.3.2005, n. 35 (convertito nella L. 14.5.2005, n. 80) è stato varato un complesso di disposizioni per sostenere lo sviluppo economico, sociale e territoriale, nell'ambito del Piano d'azione europeo previsto dall'agenda di Lisbona del 2000. In tale contesto, le misure di carattere tributario riguardano: *a*) l'inclusione delle erogazioni liberali in favore delle istituzioni universitarie e di ricerca e degli enti parco fra gli oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e delle imprese (senza limite d'importo); *b*) l'incremento dal 2 al 10 per cento della percentuale di deducibilità dal reddito delle imprese (e fino a un massimo di 70.000 euro annui) delle erogazioni in favore delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale (analogo regime viene previsto anche per le persone fisiche); *c*) la concessione di un credito d'imposta per le operazioni di concentrazione delle piccole e medie imprese effettuate entro i due anni dall'entrata in vigore del provvedimento; *d*) l'introduzione di alcune modifiche al regime IVA speciale previsto per le imprese agricole.

Con il D.lgs. 28.2.2005, n. 38, in vigore dal 22.3.2005, sono stati definiti gli ambiti di applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) in Italia ed è stata adeguata a questi principi la normativa fiscale. In particolare, per i soggetti che applicano gli IAS sono state modificate le discipline fiscali del leasing, delle rimanenze di magazzino e dei derivati. Sono state introdotte modifiche alla disciplina fiscale della valutazione dei debiti e dei crediti in valuta anche per i soggetti a cui non si applicano gli IAS.

Il DM 1.12.2003 ha ridotto la misura del saggio d'interesse legale dal 3 al 2,5 per cento, con decorrenza dal 2004.

b) Tassazione delle attività finanziarie – Dal 1° gennaio 2004 hanno trovato applicazione le norme del D.lgs. 12.12.2003, n. 344, che ha ampliato il novero degli strumenti assimilati alle azioni e ha modificato il regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze derivanti dal possesso di partecipazioni in società percepiti dalle persone fisiche (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*). Il nuovo regime ha stabilito l'eliminazione del credito d'imposta e l'applicazione dello stesso regime impositivo ai dividendi percepiti e alle plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti: un prelievo alla fonte a titolo definitivo del 12,5 per cento (senza possibilità di opzione per la tassazione progressiva personale) nel caso di partecipazioni non qualificate; la tassazione progressiva personale sul 40 per cento del reddito percepito nel caso di partecipazioni qualificate. Norme specifiche hanno riguardato i dividendi percepiti e le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche nell'esercizio di un'attività d'impresa.

Il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326), emanato nell'ambito della manovra di bilancio per il 2004, ha stabilito alcune modifiche al regime di tassazione delle seguenti attività finanziarie (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Imposte dirette*): *a)* i proventi relativi ai contratti di assicurazione vita sottoscritti da residenti in Italia e corrisposti da compagnie assicurative estere; *b)* il risultato di gestione maturato dagli OICVM specializzati in società quotate con una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro; *c)* gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni dei cosiddetti grandi emittenti percepiti da soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata che consentano però un adeguato scambio di informazioni; *d)* le riserve matematiche del ramo vita delle imprese di assicurazione estere operanti in Italia. Sono state inoltre introdotte alcune modifiche al regime fiscale applicabile ai Confidi e ai fondi d'investimento immobiliare ed è stato abolito il coefficiente di rettifica (cosiddetto piccolo equalizzatore) su titoli zero coupon.

Il DL 12.7.2004, n. 168 (convertito nella L. 30.7.2004, n. 191) ha disposto, a decorrere dal periodo d'imposta 2004, l'aumento dallo 0,2 allo 0,3 per cento dell'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche del ramo vita a carico delle società ed enti che esercitano attività assicurativa. Norme specifiche hanno regolato la misura dell'anticipo dell'imposta dovuto limitatamente al periodo d'imposta 2004.

Il DL 29.11.2004, n. 282 (convertito nella L. 27.12.2004, n. 307) ha introdotto, analogamente a quanto previsto per le ritenute sugli interessi dei depositi bancari, il versamento di un acconto delle ritenute sugli interessi corrisposti da Poste italiane spa e CDP. L'acconto è pari ai nove decimi delle ritenute complessivamente dovute per il periodo d'imposta precedente ed è versato in due rate di pari importo entro il 16 giugno e il 16 ottobre. L'eventuale saldo è dovuto entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Limitatamente al 2004, l'acconto è stato versato in un'unica soluzione entro il 15 dicembre.

c) Provvedimenti di carattere transitorio – Le disposizioni in materia di sgravi temporanei hanno riguardato sia le famiglie, sia le imprese. In particolare, gli incentivi fiscali per gli interventi di recupero dei fabbricati residenziali, inizialmente introdotti con la L. 27.12.1997, n. 449, sono stati prorogati al 31 dicembre 2005 con la L. 27.2.2004, n. 47

(che ha convertito il DL 24.12.2003, n. 355). La proroga ha interessato anche l'applicazione agevolata dell'IVA.

Il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326) ha introdotto un regime agevolato ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP per i ricercatori residenti all'estero che decidano entro i cinque anni successivi all'entrata in vigore del decreto di rientrare in Italia. L'agevolazione si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore stabilisce la residenza in Italia e nei due successivi.

Con riferimento alle imprese, lo stesso provvedimento ha introdotto alcuni sgravi per l'anno 2004 diretti a incentivare specifiche attività: *a*) gli stage aziendali per studenti e per laureati o diplomati da non più di un anno; *b*) le partecipazioni espositive a fiere all'estero; *c*) gli investimenti in ricerca e sviluppo, le cui spese siano iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; *d*) le spese di aggregazione sostenute da piccole e medie imprese per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche; *e*) le spese relative all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati dal 3 ottobre 2003 al 31 dicembre 2004 (con decisione del 16 marzo 2005 la Commissione UE ha ritenuto questa agevolazione - che riguardava il periodo d'imposta in cui è stata disposta l'ammissione alla quotazione e i due successivi - incompatibile con la legislazione europea in materia di aiuti di Stato).

Nel corso del 2004 hanno trovato applicazione alcune misure che hanno determinato versamenti di natura straordinaria. In particolare, la L. 24.12.2003, n. 350 ha esteso al periodo d'imposta 2002 le principali sanatorie fiscali, il cui termine per l'adesione è stato prorogato dapprima al 16 marzo 2004 (DL 269 del 2003, convertito nella L. 326 del 2003) e poi al 16 aprile 2004 (L. 47 del 2004). Il DM 8.4.2004 ha rideterminato i termini connessi con le nuove scadenze fissate dalla L. 47 del 2004.

Con riferimento alle disposizioni relative alla sanatoria delle opere edilizie (DL 269 del 2003, convertito nella L. 326 del 2003), la scadenza originaria per la presentazione della domanda di sanatoria e per l'effettuazione del primo o dell'unico versamento, inizialmente fissata al 31 marzo 2004, è stata successivamente prorogata al 31 luglio 2004 (DL 31.3.2004, n. 82, convertito nella L. 28.5.2004, n. 141) e poi al 10 dicembre 2004 (DL 12.7.2004, n. 168, convertito nella L. 30.7.2004, n. 191). Per importi dovuti superiori a determinate soglie è consentita la ripartizione in due rate delle eccedenze. I termini di pagamento delle due rate sono stati inizialmente fissati al 30 settembre e al 30 novembre 2004. Tali scadenze sono state successivamente prorogate dapprima al 20 e al 30 dicembre 2004 (DL 168 del 2004) e infine al 31 maggio e al 30 settembre 2005 (DL 29.11.2004, n. 282, convertito nella L. 27.12.2004, n. 307).

La L. 350 del 2003 ha disposto la riapertura dei termini per alcune misure introdotte con la L. 21.11.2000, n. 342: *a*) le disposizioni relative alla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni immobilizzate delle imprese risultanti dai bilanci chiusi entro il 31 dicembre 2002; *b*) le disposizioni in materia di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nei bilanci relativi all'esercizio in corso al 31 dicembre 2003 delle imprese bancarie destinatarie delle operazioni di conferimento effettuate in base alla L. 30.7.1990, n. 218. Per entrambi i provvedimenti sono previsti pagamenti rateizzabili in tre rate annuali a partire dal saldo delle imposte sui redditi relativo al 2003.

La legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311) ha prorogato al 30 giugno 2005 il termine per il versamento della prima o dell'unica rata annuale relativa alle imposte sostitutive per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni posseduti alla data del 1° luglio 2003 da persone fisiche e soggetti equiparati. Il provvedimento era stato introdotto con la legge

finanziaria per il 2002 (L. 28.12.2001, n. 448) e il termine di versamento era stato successivamente prorogato, da ultimo con la L. 47 del 2004 (che aveva fissato la scadenza al 30 settembre 2004).

La L. 1.8.2003, n. 212 (che ha convertito il DL 24.6.2003, n. 143) ha prorogato al 31 dicembre 2005 il termine previsto dal D.lgs. 17.5.1999, n. 153 per la dismissione delle partecipazioni di controllo nella banca conferitaria da parte delle grandi fondazioni bancarie.

La L. 311 del 2004 ha rinnovato la facoltà delle imprese di affrancare le riserve e i fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio 2004. A tale scopo è dovuto un versamento in un'unica soluzione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e dell'IRAP pari al 10 per cento delle riserve, ridotta al 4 per cento per quelle formatesi per effetto di provvedimenti di rivalutazione delle attività dell'impresa, che hanno già scontato un'imposta sostitutiva. Rispetto al passato, non sono affrancabili le riserve per ammortamenti anticipati.

Imposte indirette

a) Imposte sugli affari – La riduzione dell'aliquota dell'IVA sugli interventi di recupero dei fabbricati residenziali è stata prorogata più volte, da ultimo al 31 dicembre 2005 (L. 27.2.2004, n. 47, che ha convertito il DL 24.12.2003, n. 355).

Continua a trovare applicazione il regime di parziale detraibilità dell'IVA relativa alle operazioni concernenti autoveicoli e motoveicoli che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa. Il regime, introdotto con la L. 23.12.2000, n. 388, è stato prorogato al 2004 dalla legge finanziaria per il 2004 (L. 24.12.2003, n. 350) e al 2005 da quella per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311).

Il DL 12.7.2004, n. 168 (convertito nella L. 30.7.2004, n. 191) è intervenuto in materia d'imposizione riguardante gli immobili a uso abitativo e le loro pertinenze diversi da quelli relativi alla prima abitazione. In particolare: *a*) è stato stabilito un ulteriore aumento, rispetto a quanto già indicato dalla L. 350 del 2003, del coefficiente di rivalutazione del valore catastale ai fini delle imposte sui trasferimenti immobiliari (dal 110 al 120 per cento); *b*) è stato disposto l'incremento dallo 0,25 al 2 per cento dell'imposta sostitutiva applicata ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di detti immobili. L'ambito applicativo del provvedimento è stato specificato con il DL 3.8.2004, n. 220 (convertito nella L. 19.10.2004, n. 257).

La L. 311 del 2004 e il DL 31.1.2005, n. 7 (convertito nella L. 31.3.2005, n. 43) hanno disposto, con decorrenza 1° febbraio 2005, l'aumento delle misure fisse delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, degli importi delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo dovute su alcuni atti (ad es. sugli estratti conto bancari), dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie sui servizi resi in modo telematico. Ulteriori aumenti saranno disposti a decorrere dal 1° giugno 2005 mediante un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze. Ulteriori misure hanno riguardato l'emanazione di alcune disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno delle frodi in materia di IVA in determinati settori.

Il DL 29.11.2004, n. 282 (convertito nella L. 27.12.2004, n. 307) contiene alcune misure che introducono nuovi acconti d'imposta o che incrementano la misura di quelli esistenti. In particolare, è stato introdotto un anticipo del versamento relativo all'imposta

di bollo assolta in modo virtuale dalle banche, da Poste italiane spa, e dagli altri enti e società finanziarie. La normativa previgente disponeva che l'imposta di competenza di ciascun anno fosse assolta nel corso dello stesso mediante il versamento di sei rate bimestrali di uguale importo corrispondenti all'imposta liquidata nell'anno precedente e di un eventuale saldo dovuto nei primi mesi dell'anno successivo. Il DL 282 del 2004 ha stabilito che entro il 30 novembre di ciascun anno debba essere versato un anticipo pari al 70 per cento dell'imposta liquidata in via provvisoria per l'anno in corso, da recuperarsi in compensazione degli importi dovuti con le ordinarie rate bimestrali. Con riferimento all'imposta sui premi erogati dalle imprese di assicurazione (versata entro il mese solare successivo al pagamento del premio), il DL 282 del 2004 ha introdotto un acconto da versare entro il 30 novembre di ciascun anno e da recuperare a partire dal mese di febbraio dell'anno successivo. L'acconto è pari al 12,5 per cento dell'imposta liquidata l'anno precedente, con esclusione di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Nel 2004, entrambi gli acconti sono stati versati entro il 15 dicembre.

Il DL 282 del 2004 ha infine innalzato dall'1,0 all'1,5 per cento la misura del versamento a carico delle banche introdotto con il DL 10.12.2003, n. 341 (convertito nella L. 9.2.2004, n. 31) e dovuto entro il penultimo giorno lavorativo dell'anno. Questo pagamento è commisurato alle somme riscosse mediante la procedura di delega unica nell'anno precedente ed è recuperabile da parte delle banche sulle riscossioni conseguite nell'anno successivo. Per il 2006, la misura del versamento sarà stabilita con decreto in modo da assicurare maggiori incassi per 0,65 miliardi rispetto all'anno precedente.

b) Imposte di fabbricazione e di consumo – La legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311) ha rinnovato la consuetudine di prorogare le riduzioni temporanee in materia di accise su alcuni prodotti energetici. Sulla materia, è intervenuto anche il DM 12.2.2004.

Il credito d'imposta sul gasolio utilizzato dagli autotrasportatori, scaduto il 31 dicembre 2003, è stato prorogato al 2004 dalla L. 311 del 2004, nella misura di 33,2 euro per mille litri di gasolio.

Con il DL 21.2.2005, n. 16 (convertito nella L. 22.4.2005, n. 58) è stato disposto l'incremento delle aliquote dell'accisa sulla benzina (da 0,54184 a 0,564 euro al litro) e sul gasolio utilizzato come carburante (da 0,40321 a 0,413 euro al litro). Quest'ultimo incremento non si applica alle imprese pubbliche e private esercenti l'attività di autotrasporto.

Il DM 14.12.2004 ha disciplinato le modalità di versamento dell'accisa sugli oli minerali, escluso il gas metano, immessi in consumo nella prima quindicina di dicembre. Il versamento è stato effettuato entro il 27 dicembre 2004 (22 dicembre per quelli eseguiti con la procedura di delega unica).

Relativamente all'imposta di consumo sui tabacchi lavorati, con appositi provvedimenti sono state rese note le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi tra imposta di consumo, aggio per il rivenditore e IVA ed è stata individuata la classe di prezzo più richiesta dai consumatori nel corso del 2004: *a)* decreto 17.12.2003, in vigore dal 1° gennaio 2004; *b)* decreto 18.2.2004, in vigore dal 1° marzo 2004; *c)* decreto 15.7.2004, in vigore dal 12 luglio 2004; *d)* decreto 11.11.2004, in vigore dall'8 novembre 2004. Con il DL 30.1.2004, n. 24 (convertito nella L. 31.3.2004, n. 87) è stato modificato il sistema di calcolo dell'imposta dovuta per le sigarette vendute a un prezzo inferiore a quello della classe di prezzo più richiesta. In tali casi l'imposta è applicata in somma

fissa, pari a quella dovuta sui prodotti che rientrano nella classe di prezzo più richiesta. In attuazione della legge finanziaria per il 2004 (L. 350 del 2003) il decreto 15.10.2004 ha disposto l'aumento dal 58 al 58,5 per cento dell'aliquota base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

La legge finanziaria per il 2005 (L. 311 del 2004), ha rinnovato la facoltà del Ministro dell'Economia e delle finanze di disporre con propri decreti un aumento dell'aliquota base dell'imposta di consumo sui tabacchi, al fine di assicurare maggiori entrate all'erario per almeno 0,5 miliardi, tenendo anche conto degli eventuali provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico. Al riguardo, le disposizioni in materia di variazione del prezzo di alcuni prodotti nazionali sono contenute nel decreto 24.3.2005.

La L. 350 del 2003 ha stabilito infine l'aumento dell'imposta di consumo su alcuni prodotti alcolici, a decorrere dal 2004.

c) Giochi e scommesse – Con il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326), sono state emanate alcune disposizioni che riguardano il regime fiscale degli apparecchi per intrattenimento (cosiddetti videogiochi). Nella materia è intervenuto anche il decreto 14.7.2004.

La legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311) contiene alcune disposizioni in tema di giochi, concorsi pronostici e scommesse sportive. In particolare, per il lotto è stato stabilito l'aumento dal 3 al 10 per cento delle ritenute operate sulle vincite e la possibilità di istituire nuove estrazioni settimanali; per l'enalotto è stata istituita una nuova estrazione settimanale. Sono state infine stabilite alcune modifiche alla disciplina fiscale dei videogiochi.

Lo stesso provvedimento ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il compito di definire, diffondere e gestire i mezzi di pagamento per la partecipazione del gioco a distanza (cosiddetti giochi e lotterie telematiche).

Finanza decentrata

a) Patto di stabilità interno – In merito all'applicazione del Patto di stabilità interno per il 2004 la L. 24.12.2003, n. 350 aveva confermato i limiti posti dalla L. 27.12.2002, n. 289 per le Regioni a statuto ordinario (RSO) (in termini di flussi di spesa) e per le Province e i Comuni con oltre 5.000 abitanti (in termini di saldo finanziario; cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Finanza decentrata*). Nel 2004 la spesa degli enti soggetti al Patto è stata interessata dalle limitazioni introdotte con il DL 12.7.2004, n. 168 (convertito nella L. 30.7.2004, n. 191) in materia di consumi intermedi, missioni, uffici all'estero, rappresentanza, studi e consulenze; il provvedimento ha inoltre esteso il ricorso agli acquisti effettuati tramite la Consip.

La legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311) ha rivisto la disciplina relativa al Patto di stabilità interno per il triennio 2005-07. Le modifiche più rilevanti riguardano: *a)* l'estensione dell'ambito di applicazione del Patto a ulteriori categorie di Enti locali (Comuni con popolazione compresa fra 3.000 e 5.000 abitanti, nonché Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di Comuni con oltre 10.000 abitanti); *b)* l'introduzione di un vincolo omogeneo per le Regioni e per gli Enti locali, formulato in termini di dinamica della spesa; *c)* l'inclusione della spesa per investimenti nell'aggregato di riferimento. In

particolare, per l'anno 2005 la L. 311 del 2004 ha stabilito i seguenti vincoli: *a)* per le RSO l'incremento della spesa deve essere contenuto nel limite del 4,8 per cento rispetto al corrispondente ammontare del 2003; *b)* per le Province, i Comuni con oltre 3.000 abitanti e le Comunità montane con oltre 10.000 abitanti la spesa non può superare quella media del triennio 2001-03 aumentata del 10 per cento; il limite alla crescita della spesa è elevato all'11,5 per cento per gli enti che nel triennio hanno registrato una spesa corrente pro capite inferiore alla media della classe demografica di appartenenza (individuata con il DM 26.1.2005); *c)* per le Comunità isolate e le Unioni di Comuni con oltre 10.000 abitanti la spesa non può crescere in misura superiore all'11,5 per cento rispetto alla media del triennio 2001-03. Negli anni 2006 e 2007, per tutti gli enti soggetti al Patto, il tasso di incremento della spesa non può superare il 2 per cento annuo. I limiti possono essere derogati con riferimento alla sola spesa per investimenti a fronte di proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili, mobili, nonché di erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le spese in eccesso possono essere anticipate a carico di un fondo istituito presso la gestione separata della CDP, con una dotazione per l'anno 2005 pari a 250 milioni; gli enti sono tenuti a estinguere le anticipazioni entro il 31 dicembre 2006, mentre i relativi interessi sono a carico del bilancio statale.

L'applicazione del vincolo riguarda la spesa complessiva di ciascun ente, al netto delle erogazioni per il personale, per alcune operazioni finanziarie, per trasferimenti alle altre Amministrazioni pubbliche, per interventi connessi con provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile, per calamità naturali e, limitatamente alle Regioni, per la sanità. Dal computo dell'aggregato sottoposto a vincolo sono inoltre escluse, per il solo 2005, le spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea. Per le Province, i Comuni con oltre 3.000 abitanti, le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni con oltre 10.000 abitanti, la disciplina applicativa del Patto nel triennio 2005-07 è stata specificata nella Circolare 8.2.2005, n. 4.

Ai fini del monitoraggio sul rispetto del Patto per l'anno 2004, il DM 31.3.2004 ha approvato i prospetti che RSO, Province e Comuni con oltre 60.000 abitanti sono tenuti a inviare trimestralmente per via telematica al Ministero dell'Economia e delle finanze. Per il triennio 2005-07 la L. 311 del 2004 ha stabilito che sono soggetti a monitoraggio trimestrale per via telematica le Regioni, le Province autonome, le Province e i Comuni con oltre 30.000 abitanti e le Comunità montane con oltre 50.000 abitanti; lo schema di rilevazione delle informazioni sarà definito con decreto ministeriale. Gli Enti locali soggetti al Patto sono poi tenuti a trasmettere previsioni periodiche di cassa coerenti con l'obiettivo annuale. La verifica del rispetto degli obiettivi infrannuali e annuali è demandata al collegio dei revisori dei conti.

Per gli Enti locali che non rispettano gli obiettivi annuali, la L. 311 del 2004 ha stabilito sanzioni in termini di: *a)* limiti alle spese per l'acquisto di beni e servizi; *b)* divieto di assumere personale a qualsiasi titolo; *c)* divieto di ricorrere all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti. Il provvedimento prevede, inoltre, che i mutui e i prestiti obbligazionari contratti da tutti gli enti soggetti al Patto siano corredati da un'apposita certificazione sul rispetto degli obiettivi nell'anno precedente.

Le Regioni a statuto speciale (RSS) e le Province autonome concordano con il Ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, il livello delle spese correnti, di quelle in conto capitale e dei relativi pagamenti; esse, inoltre, definiscono le regole del Patto a cui devono attenersi gli enti locali dei rispettivi territori. In assenza di tali disposizioni, alle RSS e ai relativi enti locali si applica la stessa disciplina valida per gli altri enti del territorio nazionale.

b) Tributi propri, compartecipazioni e trasferimenti erariali – Con riferimento ai tributi di pertinenza delle Regioni, la L. 30.7.2004, n. 191 (che ha convertito il DL 12.7.2004, n. 168) è intervenuta nella disciplina dell'IRAP riservata alle banche e alle società finanziarie: in particolare, la legge ha escluso dalla base imponibile, a decorrere dal 2004, le riprese e le rettifiche di valori su crediti; con il DL 29.11.2004, n. 282 (convertito nella L. 27.12.2004, n. 307) la decorrenza di tali modifiche è stata posticipata agli acconti relativi al periodo d'imposta 2005. La legge finanziaria per il 2005 (L. 30.12.2004, n. 311) ha modificato la base imponibile dell'IRAP, introducendo i seguenti sgravi: *a)* la deducibilità dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo; *b)* l'aumento (da 7.500 a 8.000 euro) della deduzione per i soggetti con base imponibile fino a 180.759,91 euro; *c)* la deducibilità del costo del personale connesso con l'incremento degli occupati a tempo indeterminato rispetto alla media del 2004. Quest'ultima deduzione è soggetta a una soglia individuale (20.000 euro annui per ogni nuovo dipendente; 40.000 euro nelle aree svantaggiate) e una aziendale (incremento complessivo del costo del personale rilevante ai fini del bilancio civilistico). Al riguardo, il DL 14.3.2005, n. 35 (convertito nella L. 14.5.2005, n. 80) ha, tra l'altro, limitato fino al periodo d'imposta 2008 la deducibilità del costo sostenuto per l'incremento dell'occupazione a tempo indeterminato nel triennio 2005-07 e ha innalzato (fino a un massimo di 100.000 euro) le soglie individuali di deduzione in favore delle imprese situate nelle aree svantaggiate.

La L. 311 del 2004 ha inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2005 la sospensione delle maggiorazioni di aliquota dell'IRAP e degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito, disposta dalla L. 27.12.2002, n. 289; le Regioni possono derogare a tale sospensione limitatamente alle esigenze di finanziamento dei disavanzi sanitari.

Con riferimento ai tributi di pertinenza dei Comuni, la L. 28.5.2004, n. 140 (che ha convertito il DL 29.3.2004, n. 80) ha reso definitiva l'istituzione dell'addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri delle aeromobili, introdotta per il solo 2004 dalla L. 24.12.2003, n. 350. La L. 311 del 2004 ha inoltre: *a)* prorogato fino al 31 dicembre 2006 la sospensione dei provvedimenti relativi all'istituzione o alla maggiorazione dell'aliquota delle addizionali all'imposta sul reddito; in deroga a tale sospensione, possono aumentare l'aliquota del tributo, fino a un massimo dello 0,1 per cento, i soli Comuni che non si sono già avvalsi della facoltà di aumentare l'addizionale; *b)* previsto che la superficie di riferimento ai fini della tassa sui rifiuti degli immobili privati urbani a destinazione ordinaria sia almeno pari all'80 per cento della superficie catastale; *c)* disposto la revisione, su richiesta degli enti, dei classamenti catastali di unità immobiliari di proprietà privata.

Il DPCM del 14.5.2004 ha ripartito fra le RSO la compartecipazione all'IVA per l'anno 2002, rideterminata nella misura del 37,39 per cento. La L. 191 del 2004 ha successivamente stabilito che: *a)* per il 2003, le aliquote e le quote regionali restino determinate nella misura definita alla data dell'11 agosto 2004; *b)* per gli anni 2004 e 2005, le aliquote e le quote regionali di compartecipazione siano determinate in via definitiva entro l'11 agosto 2004 e il 31 luglio 2005.

Con riferimento agli Enti locali, la L. 311 del 2004 ha confermato per l'anno 2005 la compartecipazione delle Province e dei Comuni al gettito erariale dell'imposta sul reddito, nella misura rispettivamente dell'1 e del 6,5 per cento.

Con riferimento ai trasferimenti erariali in favore delle Regioni, la L. 311 del 2004 ha: *a)* autorizzato il Ministero dell'Economia a concedere anticipazioni alle RSO presso le relative contabilità infruttifere in misura pari al 95 per cento delle somme dovute dallo Stato per il finanziamento della spesa sanitaria regionale (cfr. il paragrafo: *Prestazioni di*

protezione sociale); *b*) riconosciuto alle RSO l'importo di circa 343 milioni a integrazione della perdita di risorse connessa con la riduzione, rispetto a quanto stabilito nel 1995, della quota regionale di accisa sulla benzina, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche. Inoltre, il DL 35 del 2005 ha rinviato di un anno, al 1 gennaio 2006, la cessazione dei trasferimenti per il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni; successivamente a tale data, gli oneri connessi con il trasferimento di funzioni alle RSO saranno finanziati con la rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni previste dal D.lgs. 18.2.2000, n. 56.

Con riferimento ai trasferimenti erariali agli Enti locali, la L. 311 del 2004 ha confermato le disposizioni contenute nella L. 27.12.2002, n. 289 e ha stanziato 340 milioni di risorse integrative per il 2005; il provvedimento ha inoltre istituito un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni, per l'insediamento nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

La L. 311 del 2004 ha posto dei vincoli sui prelevamenti dai conti di Tesoreria statale (cfr. in questa Appendice il paragrafo: *Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale*), dai quali ha escluso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, isolate e le Unioni di Comuni e gli enti del SSN; la disciplina applicativa di tali disposizioni è stata specificata con il DM 21.2.2005. La L. 311 del 2004 ha inoltre esteso al triennio 2005-07 l'applicazione dei limiti di giacenza per gli enti assoggettati al regime di tesoreria unica; con il DM 15.3.2005 sono state individuate le seguenti soglie: *a*) il 14 per cento per le RSS, le Province autonome, le Università e i grandi enti di ricerca, gli altri enti assoggettati alla Tesoreria unica; *b*) il 20 per cento per le Province e i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.

La L. 311 del 2004 ha avviato una sperimentazione per il superamento della tesoreria unica, disponendo l'individuazione con decreto ministeriale degli enti (una Regione, tre Province, tre Comunità montane, sei Comuni e tre Università) presso i cui tesorieri sono direttamente accreditate le somme relative alle entrate proprie e ai trasferimenti per l'anno 2005; gli enti sono scelti fra quelli collegati al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope). La sperimentazione, che potrà essere estesa ad altri enti nel corso del 2005, consentirà l'acquisizione in via telematica dei dati contabili necessari al calcolo del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto. I DM 18.2.2005 hanno precisato la codificazione, le modalità e i tempi di attuazione del Siope per le Regioni, gli Enti locali e le Università.

c) Norme in materia di debito delle Amministrazioni locali – In materia di ordinamento finanziario e contabile, la L. 311 del 2004 ha introdotto alcune disposizioni restrittive in materia di indebitamento degli Enti locali, in particolare ha: *a*) ridotto dal 25 al 12 per cento la quota massima di entrate correnti che può essere destinata al pagamento degli interessi passivi, precisando le modalità di riduzione dell'indebitamento per gli enti che, alla data di entrata in vigore delle modifiche, superavano tale soglia; *b*) esteso a tutti i contratti finanziari le condizioni previste per la contrazione di mutui; *c*) dettato una disciplina specifica in materia di aperture di credito.

Contributi sociali

a) Sgravi contributivi – Nel 2004, per effetto delle norme contenute nella L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), le imprese che hanno assunto nuovo

personale hanno fruito, entro i limiti dei fondi stanziati, di incentivi fiscali sotto forma di crediti d'imposta. L'incentivo è di 100 euro mensili (400 per le aziende che operano nelle cosiddette zone svantaggiate); è elevato di 50 euro se il lavoratore ha superato i 45 anni (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*).

b) Contributi previdenziali - Il DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326), ha stabilito che, dal 1° gennaio 2004, l'aliquota contributiva pensionistica dovuta dagli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8.8.1995, n. 335 (alla quale aderiscono i lavoratori che svolgono attività di libera professione non iscritti ad altre forme assicurative, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati di vendita a domicilio), sia pari a quella versata dai commercianti e sia soggetta agli stessi aumenti. I soggetti che prestano un'attività lavorativa regolata da contratti di associazione in partecipazione ma non sono iscritti ad albi professionali e hanno redditi qualificati come redditi da lavoro autonomo sono obbligati all'iscrizione presso un'apposita gestione dell'INPS e al versamento di un contributo pari a quello corrisposto dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335 del 1995 (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Contributi sociali*). Sono state inoltre previste misure volte a reprimere l'evasione e l'elusione contributiva.

Con la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), è stato prorogato al 31 dicembre 2009 per gli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali l'obbligo del versamento dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento; ciò è connesso alla possibilità che hanno gli stessi di ricevere l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui al D.lgs. 28.3.1996, n. 207. Il termine ultimo per richiedere l'indennizzo è il 31 gennaio 2008.

Prestazioni di protezione sociale

a) Prestazioni previdenziali - In attesa di un complessivo intervento di armonizzazione dei regimi contributivi delle diverse tipologie di attività lavorativa, la legge finanziaria per il 2003 (L. 27.12.2002, n. 289) ha stabilito che l'aliquota di finanziamento e quella di computo della pensione per coloro che esercitano un'attività lavorativa di collaborazione coordinata e continuativa siano aumentate di 2,5 punti percentuali dal 1° gennaio, rispettivamente, del 2003 e del 2004 (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2002 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), ha previsto che nel triennio 2004-06 sia applicato un contributo di solidarietà del 3 per cento su tutte le pensioni che superano di 25 volte il trattamento stabilito dall'art. 38, comma 1, della L. 28.12.2001, n. 448 (516,46 euro mensili) rivalutato in base al comma 5, lett. *d*) dello stesso articolo (circa 13.000 euro). Il contributo di solidarietà, al netto della somma corrispondente all'applicazione all'importo lordo dell'aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l'Irpef, affluirà al Fondo nazionale per le politiche sociali (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

Con la L. 23.8.2004, n. 243 è stato dato l'avvio alla riforma del sistema pensionistico. Il Governo è stato delegato a emanare uno o più decreti legislativi volti a: *a)* liberalizzare la prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età pensionabile; *b)* eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro; *c)* sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari; *d)* rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungono i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.

Lo stesso provvedimento ha dettato le nuove regole che saranno adottate, dal 1° gennaio 2008, per l'accesso al pensionamento di anzianità.

Il Governo nell'esercitare le deleghe si atterrà ai principi e ai criteri di seguito riportati: *a)* per il personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche dovranno essere individuate forme di tutela atte a garantire la correttezza dei dati contributivi e previdenziali; *b)* sarà liberalizzata l'età pensionabile, ovvero il lavoratore, previo accordo con il datore di lavoro, potrà proseguire il rapporto di lavoro anche dopo aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Durante questo periodo il lavoratore avrà diritto a percepire un aumento salariale pari ai contributi previdenziali non più versati dal datore di lavoro all'INPS; *c)* sarà ampliata la possibilità di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente tenendo conto dell'anzianità contributiva e dell'età del lavoratore; *d)* sarà istituita la progressiva anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione del supplemento di pensione fino a 2 anni dalla data di decorrenza della pensione o del precedente supplemento; *e)* è previsto che siano adottate misure volte a incrementare il numero dei fondi pensione e i flussi di finanziamento alle forme pensionistiche complementari; salvo espressa volontà contraria, il trattamento di fine rapporto (TFR) del lavoratore confluirà in un fondo pensione. Il datore di lavoro, se previsto, dovrà versare il contributo a suo carico al fondo prescelto dal lavoratore. Dovranno essere eliminati gli ostacoli che si frappongono alla libera adesione e circolazione dei lavoratori all'interno del sistema della previdenza complementare. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'individuare le responsabilità degli amministratori dei fondi in relazione soprattutto alle forme di investimento; *f)* si dovrà perfezionare il sistema di controllo sulla previdenza complementare; al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale spetterà l'alta vigilanza che eserciterà, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze, attraverso l'emanazione di direttive; la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ferme restando le attuali competenze, impartirà disposizioni per garantire la trasparenza contrattuale; *g)* sarà modificato il trattamento fiscale applicato ai fondi, con particolare riferimento alla deducibilità fiscale della contribuzione; *h)* dovrà essere ridefinita dal Governo la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi (presenti in più fondi) e permettere al lavoratore che abbia raggiunto i 65 anni o che abbia complessivamente 40 anni di versamenti contributivi di ricevere un trattamento pensionistico. I versamenti presso ciascun ente dovranno essere effettuati per almeno 5 anni; gli enti parteciperanno al pagamento del trattamento pensionistico pro quota; *i)* i lavoratori iscritti alla gestione di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8.8.1995, n. 335 (lavoratori coordinati e continuativi) potranno, fermo restando l'obbligo contributivo, proseguire volontariamente i versamenti contributivi presso altre gestioni; *l)* nuove norme dovranno tendere ad agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento di anzianità; per i lavoratori che trasformano il loro rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale per assistere conviventi disabili saranno previste forme di contribuzione figurativa; *m)* proseguirà il processo di separazione tra assistenza e previdenza.

Dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2015, il contributo di solidarietà (L. 350 del 2003) a carico dei trattamenti pensionistici di importo elevato passerà dal 3 al 4 per cento.

Dal 1° gennaio 2008 è modificato il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di anzianità: i lavoratori dipendenti dovranno avere nel biennio 2008-09 almeno 60 anni, per gli anni dal 2010 al 2013 almeno 61 anni (tabella A allegata alla legge). Per i lavoratori autonomi le età sono elevate di un anno. Dal 2014, salvo che a seguito di una verifica i risparmi di spesa raggiungano determini livelli, l'età sarà ulteriormente aumentata di un anno. Non è stata modificata la norma che consente l'accesso alla pensione per chi ha un'anzianità contributiva di 40 anni.

Per i lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento di anzianità (57 anni di età e 35 di versamenti contributivi) entro il 31 dicembre 2007 non cambiano le regole di accesso alla pensione; gli stessi potranno chiedere all'ente di previdenza la certificazione del diritto acquisito, che permetterà loro di conseguire il pensionamento in un periodo successivo senza dover sottostare alle nuove regole.

Ai lavoratori appartenenti alle Forze armate, a quelle di Polizia e ai Vigili del fuoco non si applicano le nuove norme. Sono esclusi anche coloro che sono iscritti alle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato (Casse professionali di previdenza).

Per i lavoratori la cui pensione è liquidata con il sistema contributivo il requisito anagrafico dei 57 anni (art. 1, comma 20, della L. 8.8.1995, n. 335) è elevato a 60 anni per le donne e a 65 per gli uomini. Si prescinde dal requisito anagrafico in presenza di un'anzianità contributiva di 40 anni. Dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, gli stessi lavoratori, per accedere alla pensione in presenza dei 35 anni di versamenti contributivi, devono avere un'anzianità anagrafica uguale a quella dei lavoratori che sono liquidati con il sistema retributivo (tab. A allegata alla legge), dal 2014 l'età è elevata di un anno.

Sempre la L. 243 del 2004 ha modificato il numero delle finestre per l'accesso al pensionamento: ai lavoratori dipendenti che acquisiscono il diritto alla pensione entro il secondo trimestre dell'anno l'accesso è consentito il 1° gennaio dell'anno successivo, per quelli che lo conseguono entro il quarto trimestre dal 1° luglio dell'anno successivo; per i lavoratori autonomi i termini sono spostati in avanti di 6 mesi. Norme particolari riguardano le finestre del personale della scuola.

In via sperimentale, sino al 31.12.2015, è consentito alle donne (anche a quelle che hanno diritto al regime retributivo) che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo di accedere alla pensione al raggiungimento dei 57 anni di età e dei 35 anni di versamenti contributivi. Per le lavoratrici autonome il requisito anagrafico è di 58 anni.

Nel rispetto dell'obiettivo del risparmio di spesa, il Governo emanerà provvedimenti che regolamentano, dal 2008, l'accesso al pensionamento dei lavoratori cosiddetti precoci, di quelli addetti ad attività usuranti e delle lavoratrici madri.

Al fine di contenere gli oneri pensionistici, nel periodo 2004-07, ai lavoratori del settore privato che hanno raggiunto i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità è consentito di proseguire la loro attività rinunciando all'accredito dei versamenti contributivi, che saranno corrisposti dal datore di lavoro direttamente al lavoratore. Tale importo non sarà soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Al momento del pensionamento al lavoratore spetterà un trattamento pensionistico pari a quello che avrebbe percepito se non avesse deciso di proseguire l'attività lavorativa comprensivo della rivalutazione automatica al costo della vita. Entro il 30 giugno del 2007 il Governo pro-

cederà alla verifica della sostenibilità finanziaria di questo provvedimento. Con il DM 6.10.2004 è stata data attuazione alle norme che prevedono la prosecuzione volontaria del lavoro.

Presso l'INPS è istituito il Casellario centrale delle posizioni previdenziali. Le informazioni costantemente aggiornate contenute in tale archivio costituiscono, con quelle del Casellario centrale dei pensionati, la base per le previsioni e per la valutazione preliminare delle iniziative legislative e regolamentari in materia previdenziale.

Il DM 20.11.2004 ha confermato il contenuto del DM 20.11.2003 che aveva stabilito nel 2,5 per cento l'aumento da applicare ai trattamenti pensionistici dal 1° gennaio 2004 sulla base dell'inflazione del 2003. L'aumento relativo all'inflazione del 2004, da corrispondere dal 1° gennaio 2005, è fissato, salvo conguaglio, nell'1,9 per cento.

Con il DM 3.2.2005, in ottemperanza a quanto indicato nelle leggi di riforma delle pensioni (L. 8.8.1995, n. 335 e L. 23.8.2004, n. 243), è stata determinata la composizione e il compenso spettante al Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Il DM 31.8.2004 ha dato l'avvio alla quinta fase dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti dell'INPS; il provvedimento riporta le caratteristiche tecniche dell'operazione. Con il DM 29.11.2004 sono stati individuati sia la categoria sia l'importo dei crediti oggetto della cessione.

b) Interventi per l'occupazione - La L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), recependo le norme contenute nel DL 24.11.2003, n. 328, non convertito in legge, ha previsto che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel rispetto di un limite di spesa di 310 milioni, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali possa prorogare al 31 dicembre 2004 i trattamenti di Cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale già concessi o definiti da specifici accordi governativi entro il 30 giugno 2004. Oltre la prima proroga gli importi dei trattamenti sono ridotti del 20 per cento. Lo stesso provvedimento ha stabilito i casi in cui il lavoratore decade dal diritto al trattamento di disoccupazione ordinaria o speciale e di altre indennità o sussidi collegati allo stato di disoccupato (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 3.12.2004, n. 291 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2005, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali possa concedere alle società che si occupano dei trasporti aerei e alle società a esse collegate, sulla base di specifici accordi e in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale o di trasformazione dell'attività, il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria; dalla stessa data a tali società è esteso anche l'istituto della mobilità. Ai datori di lavoro che assumono i beneficiari degli anzidetti trattamenti sono concesse agevolazioni sotto forma di riduzioni contributive (art. 25, comma 9, della L. 23.7.1991, n. 223) o di trasferimenti monetari (art. 8, comma 4, della L. 223 del 1991). I lavoratori devono attenersi alle regole vigenti in materia di formazione e reinserimento lavorativo.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della legge ammontano complessivamente nel periodo 2005-2010 a 383 milioni.

Sempre la L. 291 del 2004 ha istituito presso l'INPS un fondo speciale per la riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo ovvero per la realizzazione di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione; il fondo sarà

finanziato con il contributo dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore del trasporto aereo rispettivamente nella misura dello 0,375 e dello 0,125 per cento delle retribuzioni.

Nel 2005 per effetto della L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), nel limite delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, possono essere prorogati o concessi i trattamenti di Cassa integrazione straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale di cui all'art. 3, comma 137 della L. 24.12.2003, n. 350. In caso di proroga il numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2004 deve essere ridotto almeno del 10 per cento; l'importo dei trattamenti è ridotto del 10 per cento alla prima proroga e del 30 alle successive. La L. 31.3.2005, n. 43 ha spostato il termine entro cui è possibile usufruire dei summenzionati trattamenti al 31 dicembre 2005.

In attesa di una riforma organica degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, il DL 14.3.2005, n. 35 (convertito nella L. 14.5.2005, n. 80), ha modificato transitoriamente (dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006) il regime di erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria. Sono rimasti invariati i requisiti necessari per aver diritto all'indennità (almeno due anni di assicurazione di cui uno nel biennio che precede il periodo di disoccupazione e la non volontarietà). La durata dell'indennizzo è elevata di un mese, per cui i lavoratori che hanno meno di 50 anni potranno percepire l'indennità per 7 mesi, quelli con più di 50 anni per 10. Il DL 35 del 2005 ha elevato dal 40 al 50 per cento la percentuale di retribuzione percepita nei primi sei mesi, nei successivi tre mesi la percentuale scende al 40 e quindi al 30 per cento. Resta confermato in nove (sei mesi) il periodo di contribuzione figurativa spettante ai lavoratori disoccupati e che hanno più (meno) di 50 anni.

Infine, sempre il DL 35 del 2005 ha previsto agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori posti in mobilità a seguito di accordi avvenuti in sede governativa entro il 30 giugno 2005. Incentivi economici sono previsti per i lavoratori in mobilità che accettano di lavorare in una sede che dista più di 100 chilometri dalla loro abitazione.

c) Prestazioni per la famiglia e sociali – Nel 2004 in attuazione del DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326), è stato corrisposto un assegno di 1.000 euro alle cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia in caso di nascita o di adozione di un figlio successivo al primo.

La L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), a parziale modifica delle norme varate con la L. 289 del 2002 (attuate con il DM 28.8.2003), ha previsto che un apposito decreto stabilisca i limiti di reddito al di sotto dei quali le famiglie i cui figli frequentano scuole private hanno diritto a un contributo. La stessa legge ha esentato dal pagamento delle tasse scolastiche gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori e ha modificato e integrato alcune norme del D.lgs. 26.3.2001, n. 151 (Testo unico sulla tutela della maternità e della paternità) (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*).

La L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), allo scopo di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie, ha istituito per il 2005 presso il Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo di 10 milioni. I criteri per l'accesso al finanziamento saranno fissati in un apposito decreto.

d) *Prestazioni sanitarie* – Nel DL 30.9.2003, n. 269 (convertito nella L. 24.11.2003, n. 326), sono state incluse misure volte al miglioramento dei servizi sanitari offerti e al contenimento della spesa (cfr. nell' Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Prestazioni di protezione sociale*). Nel 2004, secondo il DL 269 del 2003, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) per l'assistenza farmaceutica complessiva, ovvero comprensiva di quella ospedaliera, non doveva superare il 16 per cento della spesa sanitaria. Tale percentuale poteva essere modificata, attraverso uno specifico provvedimento, sulla base dei dati relativi all'andamento dei consumi. Sempre il DL 269 del 2003 stabiliva che l'eccedenza della spesa farmaceutica rispetto al tetto dovesse essere ripartita fra le industrie farmaceutiche e i bilanci delle Regioni rispettivamente nella misura del 60 e del 40 per cento.

Nei primi mesi del 2004 la spesa farmaceutica è stata superiore ai limiti previsti. Il DL 24.6.2004, n. 156 (convertito nella L. 2.8.2004, n. 202) ha confermato l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica convenzionata nel 13 per cento della spesa sanitaria. Lo stesso provvedimento ha quantificato l'eccedenza di spesa in 1.365 milioni (1.241 al netto dell'IVA). In attesa delle verifiche trimestrali da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (al fine di apportare, ove necessario, gli opportuni aggiustamenti) l'onere inizialmente posto a carico delle industrie farmaceutiche (60 per cento dell'eccedenza) è stato di 495 milioni. Per il concorso al ripiano di tale disavanzo da parte delle industrie farmaceutiche, è stato previsto uno sconto sui prezzi dei farmaci rimborsati dal SSN al produttore (con esclusione di quelli dispensati dagli ospedali e degli emoderivati) pari al 4,12 per cento sul prezzo di vendita al pubblico IVA compresa. L'applicazione dello sconto, che deve essere trasferito dal grossista alle farmacie e da queste al SSN, è stata limitata al tempo necessario al ripiano dello sconfinamento.

Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-07, la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha stabilito gli stanziamenti per il finanziamento del SSN: 88.195 milioni nel 2005, 89.960 nel 2006 e 91.759 nel 2007. Questi livelli di finanziamento sono subordinati alla stipula di una specifica intesa tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 5.6.2003, n. 131, che preveda una serie di adempimenti per il conseguimento degli obiettivi fissati. In caso contrario il finanziamento sarà ridotto al livello fissato nell'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a partire dal 2005. In deroga al contenuto del DL 18.9.2001, n. 347, convertito nella L. 16.11.2001, n. 405, che prevedeva che il ripianamento dei disavanzi del SSN fosse a carico delle Regioni, lo Stato concorrerà al finanziamento di quelli relativi al triennio 2001-03 per 2.000 milioni. Resta altresì confermato il tetto di spesa farmaceutica già fissato dalla normativa vigente nel 13 per cento del totale della spesa sanitaria corrente a carico del SSN.

Per ripianare gli eventuali disavanzi del settore sanitario, le amministrazioni regionali possono aumentare l'addizionale all'Irpef o aumentare le aliquote IRAP. Le Regioni sono tenute a effettuare un controllo trimestrale sulla spesa sanitaria e ad adottare i necessari provvedimenti qualora dalle verifiche emergesse una situazione di squilibrio. Nel caso lo squilibrio si verificasse nell'ultimo trimestre dell'anno, il ripiano dovrà avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Per garantire che l'obiettivo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario da parte delle Regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia della tutela della salute e con modalità uniformi di erogazione dell'assistenza su tutto il territorio nazionale, la L. 311 del 2004 ha stabilito che con regolamento siano fissati gli standard qualitativi, quantitativi, strutturali e tecnologici dei livelli essenziali di assistenza; essi dovranno essere precisati entro il 30 giugno del 2005.

Dal 2005 le Regioni che non hanno posto in essere misure per il contenimento della spesa farmaceutica entro i limiti stabiliti dal DL 269 del 2003 devono, nell'esercizio successivo a quello di rilevazione, adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del proprio sfondamento.

Pubblico impiego

Con la legge finanziaria per il 2004 (L. 24.12.2003, n. 350) l'onere a carico dello Stato per i rinnovi contrattuali è stato quantificato in 1.030 milioni nel 2004 e 1.970 nel 2005. Per il miglioramento dei trattamenti economici dei dipendenti statali, sottoposti al regime di diritto pubblico, sono stati stanziati 430 milioni nel 2004 e 810 nel 2005. Nel 2004 200 milioni sono stati destinati al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia. In deroga a quanto stabilito nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, lo Stato concorrerà alla maggiore spesa per il personale del settore sanitario per 550 milioni nel 2004 e per 275 nel 2005. Nel 2004 è proseguito per le Amministrazioni pubbliche il divieto di procedere a nuove assunzioni, tuttavia sono state previste deroghe per particolari categorie. La stessa legge ha indicato le percentuali di nuove assunzioni permesse agli Enti locali con più di 5.000 abitanti in regola nel 2003 con il Patto di stabilità interno. Queste sono comunque limitate a garantire, in parte, il turn over dei dipendenti del settore (cfr. nell'Appendice della Relazione per l'anno 2003 il paragrafo della sezione *Principali provvedimenti in materia economica: Pubblico impiego*).

Nel corso del 2004, in deroga ai divieti, per far fronte a particolari esigenze di personale non sopperibili con le procedure di mobilità, sono stati varati alcuni decreti che hanno autorizzato nuove assunzioni. Il DL 30.1.2004, n. 24 (convertito nella L. 31.3.2004, n. 87), ha stabilito l'assunzione di 500 Vigili del fuoco. Per l'anno scolastico 2004-05 il DPR 3.7.2004 ha previsto l'assunzione di 1.500 dirigenti scolastici. Per effetto del DPR 25.8.2004 le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono assumere 8.210 dipendenti a tempo indeterminato. Dei nuovi assunti 6.191 svolgeranno la loro attività nelle Forze armate, nel corpo dei Carabinieri, nella Polizia di Stato e penitenziaria, nella Guardia di finanza, in quella forestale e nei Vigili del fuoco.

In data 27.7.2004, tenendo conto dell'accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali sancito il 20 maggio 2004 in sede di conferenza unificata, sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che regolamentano, per il 2004, le assunzioni a tempo indeterminato di: a) Regioni e Aziende del Servizio sanitario nazionale; b) Province e Comuni. In particolare, le Regioni possono assumere entro percentuali non superiori ai limiti di spesa annua lorda corrispondente al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003. Tali norme non si applicano nelle Regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome se in contrasto con i rispettivi statuti. Le Regioni possono autorizzare gli enti e le aziende del SSN ad assumere personale del ruolo sanitario entro i limiti stabiliti dalla L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) e comunque entro i limiti delle risorse finanziarie previste dall'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome dell'8.8.2001. Alle Province e ai Comuni in regola con il Patto di stabilità interno le assunzioni sono consentite tenendo conto non solo della riduzione di spesa, ma anche di parametri che variano con la grandezza dell'ente.

Con il DL 28.5.2004, n. 136 (convertito nella L. 27.7.2004, n. 186), sono stati prorogati al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23.11.2000 tra il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL. Lo stesso provvedimento ha dato facoltà ai dipendenti pubblici, con esclusione di quelli appartenenti alle Forze armate e di polizia, ai Vigili del fuoco e al personale della carriera prefettizia e diplomatica, di prolungare l'attività lavorativa sino al compimento del settantesimo anno di età. Durante il prolungamento del servizio i dipendenti non hanno diritto a incrementi retributivi o del montante contributivo.

La L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005), ha incrementato gli stanziamenti posti a carico del bilancio statale per la contrattazione dei dipendenti della pubblica Amministrazione (L. 350 del 2003, art. 3, comma 46) di 292 milioni nel 2005 e di 396 dal 2006. Le somme già stanziata dalla L. 350 del 2003, art. 3, comma 47 (430 milioni per il 2004 e 810 a decorrere dal 2005), sono incrementate di 119 milioni per il 2005 e 159 dal 2006; la legge finanziaria per il 2005, così come già accaduto lo scorso anno, ha destinato una quota dei finanziamenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia (105 milioni nel 2005 e 139 dal 2006). Per le Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali nel biennio 2004-05 sono posti a carico dei rispettivi bilanci.

Le dotazioni organiche dello Stato e degli enti pubblici devono essere rideterminate in misura tale da permettere una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione. Entro il 30 aprile 2005, al fine di ottimizzare i servizi forniti all'utenza in presenza di una riduzione dell'organico, le stesse Amministrazioni devono provvedere alla riorganizzazione e alla razionalizzazione degli uffici. Per le Amministrazioni che non rispettano l'obbligo, la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio al 31 dicembre 2004 ed è vietato procedere a nuove assunzioni. La verifica degli effetti prodotti sull'occupazione sia dalle norme introdotte dalla L. 311 del 2004 sia da quelle emanate in precedenza avverrà nel 2007. Le disposizioni relative alla riorganizzazione degli organici non si applicano alle Forze armate, ai Corpi di polizia, ai Vigili del fuoco e ai magistrati.

Nel triennio 2005-07 alle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca è vietato assumere personale a tempo indeterminato. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate, quelle previste da precedenti disposizioni di legge e quelle autorizzate con il DPR 25.8.2004 e dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27.7.2004 e non ancora effettuate. È consentito il ricorso alle procedure di mobilità anche intercompartimentale. Nello stesso arco temporale per le Amministrazioni locali i criteri e i limiti alle assunzioni saranno fissati previo accordo in sede di Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Autonomie locali. Sono soggette a limiti anche le assunzioni effettuate dal Servizio sanitario nazionale, ad eccezione delle assunzioni di personale infermieristico. Le misure adottate devono garantire, nell'ambito delle Regioni e delle Autonomie locali, economie di spesa non inferiori a 213 milioni nel 2005, 572 nel 2006, 850 nel 2007 e 940 dal 2008. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono previsti risparmi per 215 milioni nel 2005, 579 nel 2006, 860 nel 2007 e 949 dal 2008. Alle Province e ai Comuni che non hanno rispettato le regole del Patto di stabilità interno è vietato procedere, nell'anno successivo, ad assunzioni anche a tempo determinato; sono consentite assunzioni solo per svolgere le mansioni connesse al passaggio di funzioni e competenze da parte dello Stato.

Le limitazioni in materia di assunzioni si applicano anche al mantenimento in servizio oltre il limite dei 65 anni. La validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale in amministrazioni soggette a limitazioni in questo ambito sono

prorogate di tre anni. Dal 2008 saranno consentite nuove assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente.

Il comparto della scuola non è soggetto al blocco delle assunzioni. Dal 2005 le università adotteranno programmi triennali per determinare il fabbisogno di personale a tempo determinato e indeterminato tenendo conto delle disponibilità dei rispettivi bilanci e dei limiti posti dalla vigente normativa. Questi piani saranno valutati dal Ministero dell'Istruzione.

Le Amministrazioni pubbliche in regola con il Patto di stabilità interno possono avvalersi di personale a tempo determinato o assunto con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. I contratti a tempo determinato stipulati dai Ministeri per i Beni e le attività culturali, della Giustizia, della Salute e dall'Agenzia del territorio, dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL sono prorogati sino al 31 dicembre 2005; la stessa proroga è applicata ai contratti di formazione e lavoro che non possono essere trasformati in assunzioni a tempo indeterminato.

L'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, gli Istituti zooprofilattici sperimentali e tutti gli altri Istituti di ricerca appartenenti alla pubblica Amministrazione possono procedere anche nel 2005 ad assunzioni a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca purché l'onere non sia a carico dei bilanci di funzionamento degli enti, del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Nel biennio 2005-06, per far fronte a esigenze straordinarie di controllo del territorio è previsto che, oltre a quelle già autorizzate, siano effettuate nuove assunzioni di agenti di polizia e di carabinieri rispettivamente per 1.324 e 1.400 unità.

Sempre la L. 311 del 2004 ha autorizzato l'assunzione di 500 vigili del fuoco; ciò dovrebbe consentire, tra l'altro, la sostituzione del contingente di vigili del fuoco ausiliari di leva.

La spesa sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche per incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni al settore non può in ciascuno degli anni dal 2005 al 2007 superare quella sostenuta nel 2004. Sono previste deroghe per le università e gli enti di ricerca.

Nel triennio 2005-07, salvo diverso parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle Amministrazioni pubbliche è vietato estendere decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato in materia di personale. Le stesse Amministrazioni devono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare significativi oneri aggiuntivi.

Disposizioni finanziarie e di ordinamento statale

Il DM 5.3.2004 ha confermato per il 2004 i limiti di giacenza dei conti di tesoreria intestati agli enti assoggettati al regime della tesoreria unica già stabiliti per il 2003 (DM 31.1.2003). Il DM 15.3.2005 ha riconfermato gli stessi limiti nel 2005.

La L. 24.12.2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), per le finalità di controllo, di trasparenza e di contenimento della spesa pubblica, ha previsto che la Banca d'Italia

comunichi al Ministero dell'Economia e delle finanze le informazioni relative alle operazioni finanziarie poste in essere dalle singole Amministrazioni pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie.

Al fine di rispettare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nel *Documento di programmazione economico-finanziaria* per il triennio 2005-07 e nelle sue note di aggiornamento, la L. 30.12.2004, n. 311 (legge finanziaria per il 2005) ha fissato che la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche non possa aumentare in misura superiore al 2 per cento rispetto alle previsioni indicate nella *Relazione previsionale e programmatica* del 2004. Non sono soggette a tale vincolo le spese relative al funzionamento degli organi costituzionali, al Consiglio superiore delle Magistratura, gli interessi sui titoli di Stato, le prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e i trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie. L'anzidetto limite è applicato anche agli stanziamenti del bilancio dello Stato.

Le Amministrazioni pubbliche che compaiono nell'elenco n. 1 allegato alla L. 311 del 2004, titolari di un conto presso la Tesoreria dello Stato, non possono effettuare prelievi dai rispettivi conti per importi superiori a quelli effettuati nel corrispondente bimestre dell'anno precedente aumentati del 2 per cento. Sono escluse dal divieto, fra le altre, le Amministrazioni locali e il Ministero dell'Economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. Sono esclusi anche i conti riguardanti gli interventi di politica comunitaria, gli interventi connessi a situazioni di emergenza e quelli relativi ai Fondi di rotazione di cui all'art. 93, comma 8, della L. 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Con il DM 21.2.2005 sono stati quantificati, prevedendo anche alcune deroghe, i prelievi degli enti titolari di un conto presso la Tesoreria dello Stato e inclusi nel summenzionato elenco n. 1.

È prorogata al 2007 la validità delle norme riproposte dalla L. 289 del 2002 (per gli anni 2003-05) e dalla L. 23.12.2000, n. 388 (per gli anni 2001-02), introdotte dalla L. 27.12.1997, n. 449 (art. 47, comma 1), volte a ridurre le giacenze degli enti obbligati a detenere le loro disponibilità liquide presso la Tesoreria dello Stato (i pagamenti a carico del bilancio statale vengono effettuati solo quando i depositi raggiungono i limiti stabiliti dal Ministro dell'Economia e delle finanze). Per gli Enti locali le disposizioni continuano a essere applicate a tutte le Province e ai Comuni con più di 50.000 abitanti.

La stessa L. 311 ha disposto per il triennio 2005-07 limiti all'incremento delle spese effettuate dagli enti non territoriali. Nel 2005 l'incremento di spesa consentito (al netto di quella per il personale) è del 4,5 per cento rispetto a quella del 2003. Per il 2006 e il 2007 la crescita delle spese non può superare il 2 per cento di quelle sostenute l'anno precedente. Alle spese per il personale si applica la disciplina del settore. Per le Regioni e gli Enti locali, per gli enti del Servizio sanitario, per le Università e per gli Enti di ricerca sono stabiliti specifici limiti all'incremento di spesa.

Al fine di sperimentare il superamento del sistema di tesoreria unica, il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. 28.8.1997, n. 281, e i Ministri dell'Interno e dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, individuerà con un proprio decreto una Regione, tre Province, tre Comunità montane, sei Comuni e tre Università per i quali, durante il 2005, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiranno direttamente ai tesoriери degli enti. L'individuazione degli enti è effettuata, per la rappresentatività geografica, fra quelli che, per il tramite del loro tesoriере, possono collegarsi al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope). Questo sistema istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5 della L. 289 del 2002, con

l'obiettivo di far fronte alle esigenze informative connesse con il rispetto delle regole di bilancio stabilite in ambito europeo, prevede la rilevazione telematica delle entrate e delle spese di cassa di tutti gli enti appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche.

Il compito di realizzare e gestire il Siope è stato affidato dal Ministero dell'Economia e delle finanze alla Banca d'Italia.

In data 18.2.2005, in attuazione dell'art. 28, comma 5, della L. 289 del 2002 e dell'art. 1, comma 79, della L. 311 del 2004, sono stati emanati tre decreti ministeriali che contengono la codificazione, le modalità e i tempi di attuazione del Siope per le Regioni, gli Enti locali e le Università.

D – LA POLITICA MONETARIA NELL'AREA DELL'EURO, GLI INTERMEDIARI E I MERCATI MONETARI E FINANZIARI

Riserva obbligatoria

Il Consiglio direttivo della BCE, dal 24 gennaio 2004, ha definito un nuovo calendario dei periodi di mantenimento della riserva obbligatoria (Regolamento BCE 12.9.2003, n. 9); le date di inizio e di fine periodo nel calendario sono variabili e sono fissate in relazione alle date delle riunioni nelle quali il Consiglio direttivo della BCE valuta l'orientamento della politica monetaria. Gli ammontari dell'obbligo di riserva sono calcolati, dal 24 gennaio 2004, in base alle consistenze delle passività soggette a riserva alla fine dei mesi che precedono il termine del periodo di mantenimento.

Operazioni di rifinanziamento principali

Il Consiglio direttivo della BCE, nell'ambito delle modifiche apportate all'assetto operativo della politica monetaria dell'Eurosistema, con atto di indirizzo dell'1.12.2003, n. 16, ha ridotto, a partire dall'asta del 9 marzo 2004, la durata delle operazioni di rifinanziamento principali da due a una settimana.

Parametri utili alla determinazione dei tassi d'interesse da applicare alle operazioni di credito agevolato

Il tasso di riferimento corrisposto alle banche sulle operazioni di credito agevolato è ottenuto dalla somma di un parametro rappresentativo del livello dei tassi di interesse di mercato e di una commissione per oneri di intermediazione, variabile in funzione della tipologia di credito, determinata annualmente dal Ministero dell'Economia e delle finanze (deliberazione CICR del 3.3.1994 e decreti del Ministro del Tesoro del 21.12.1994 e del 23.12.1998).

Per le operazioni con durata fino a 18 mesi il parametro di mercato è rappresentato dalla media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e dell'EURIBOR a 1 e a 3 mesi. Il rendimento composto medio ponderato dei BOT viene reso noto mensilmente dalla Banca d'Italia (tav. A). Per le operazioni oltre i 18 mesi viene presa in considerazione la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione (Rendistato), anch'essi resi noti dalla Banca d'Italia (tav. B). Fanno eccezione le operazioni di credito all'esportazione e di credito navale, regolate dal DM 21.12.1994.

Tav. A

**RENDIMENTO COMPOSTO MEDIO PONDERATO DEI BOT
A SEI MESI E A DODICI MESI**

Mesi	2000	2001	2002	2003	2004	2005
gennaio	3,788	4,595	3,438	2,560	2,059	2,172
febbraio	3,989	4,664	3,471	2,398	2,052	2,169
marzo	4,162	4,462	3,646	2,333	1,927	2,198
aprile	4,340	4,500	3,659	2,391	2,039	2,149
maggio	4,694	4,550	3,655	2,166	2,168	
giugno	4,859	4,312	3,662	1,927	2,195	
luglio	4,932	4,352	3,480	2,003	2,184	
agosto	5,097	4,139	3,309	2,142	2,139	
settembre	5,154	3,731	3,162	2,132	2,219	
ottobre	5,145	3,397	3,017	2,162	2,158	
novembre	5,135	3,156	2,908	2,222	2,180	
dicembre	4,710	3,217	2,779	2,189	2,162	

Tav. B

**RENDIMENTO LORDO MEDIO MENSILE DEI TITOLI PUBBLICI
SOGGETTI A TASSAZIONE (Rendistato)**

Mesi	2000	2001	2002	2003	2004	2005
gennaio	5,187	4,928	4,512	3,672	3,631	3,244
febbraio	5,246	4,939	4,615	3,477	3,552	3,252
marzo	5,170	4,843	4,864	3,495	3,388	3,380
aprile	5,133	4,914	4,872	3,629	3,583	
maggio	5,461	5,050	4,901	3,330	3,754	
giugno	5,395	4,948	4,750	3,106	3,844	
luglio	5,506	4,941	4,557	3,416	3,791	
agosto	5,530	4,726	4,288	3,691	3,641	
settembre	5,541	4,582	4,034	3,668	3,648	
ottobre	5,495	4,288	4,072	3,759	3,528	
novembre	5,446	4,137	4,021	3,875	3,419	
dicembre	5,128	4,369	3,851	3,818	3,278	

H – LA SORVEGLIANZA E L’OFFERTA DIRETTA DI SERVIZI DI PAGAMENTO

Bonifici transfrontalieri

Il D.lgs. 28.7.2000, n. 253 recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva comunitaria sui bonifici transfrontalieri (direttiva CE 27.1.1997, n. 5). Il decreto si applica ai bonifici di importo non superiore a 50.000 euro effettuati tra intermediari insediati in diversi Stati membri della Unione europea. Esso impone agli intermediari obblighi di trasparenza delle condizioni applicate a tali operazioni (informazione preventiva e successiva); fissa un termine massimo di esecuzione (pari a 5 giorni lavorativi successivi alla data di accettazione dell’ordine), avente natura surrogatoria del termine convenzionale, entro il quale

il bonifico deve essere accreditato sul conto dell'ente del beneficiario; stabilisce che quest'ultimo deve mettere a disposizione del beneficiario i fondi entro i termini convenuti o, in assenza di essi, entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'importo è accreditato sul suo conto; prevede, nel caso in cui l'operazione non vada a buon fine, il pagamento di una somma a titolo di anticipo del bonifico da rimborsare, nonché l'obbligo di indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione. Infine, lo stesso decreto richiede che siano assicurate da parte degli enti, mediante appositi atti di autoregolamentazione, procedure di ricorso adeguate ed efficaci per la soluzione delle possibili controversie che dovessero insorgere fra gli enti e i propri clienti. In attuazione di questo disposto, il Ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia (DM 13.12.2001, n. 456) ha stabilito i criteri di svolgimento delle procedure di reclamo, da improntare a rapidità, economicità ed effettività della tutela, e di composizione degli organi decisionali, per assicurarne l'imparzialità e garantire la rappresentatività dei soggetti interessati. Gli atti di autoregolamentazione sono trasmessi dagli enti, anche attraverso le associazioni di categoria, alla Banca d'Italia, che ne verifica la coerenza con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale.

Firme elettroniche

Il D.lgs. 23.1.2002, n. 10 ha recepito la direttiva CE 13.12.1999, n. 93 sul riconoscimento legale delle firme elettroniche apportando inoltre le opportune modifiche al DPR 28.12.2000, n. 445. Il decreto equipara giuridicamente alla forma scritta il documento informatico sottoscritto con firma elettronica; vengono riconosciute più tipologie di firme elettroniche, tra cui la firma digitale già introdotta nell'ordinamento italiano dal DPR 10.11.1997, n. 513. I certificatori delle firme elettroniche esercitano un'attività libera senza necessità di autorizzazione, sottoposta, in base alla tipologia di certificati emessi, alla preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), che controlla i profili di sicurezza dell'attività e riconosce i certificatori che possiedono un livello di servizio più elevato in termini di qualità e sicurezza. Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 10 del 2002, è stato emanato il DPR 7.4.2003, n. 137 che, tra l'altro, riconosce il ruolo della Banca d'Italia nella definizione delle regole per il trasferimento in via telematica di fondi tra privati, pubbliche Amministrazioni e tra queste ultime e soggetti privati. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica Amministrazione (CNIPA), con delibera del 17.2.2005, n. 4, ha emanato apposite regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico.

Centrale di allarme interbancaria (CAI)

Il D.lgs. 30.12.1999, n. 507, emanato in attuazione della L. 25.6.1999, n. 205, di depenalizzazione dei reati minori, ha trasformato il reato di emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista in illecito amministrativo, punito con sanzioni pecuniarie e accessorie. Il relativo procedimento è affidato all'Ufficio territoriale del Governo del luogo di pagamento del titolo; l'eventuale violazione delle sanzioni accessorie è punita penalmente. Fulcro del nuovo sistema è l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (la cosiddetta Centrale di allarme interbancaria – CAI), in cui sono registrate le generalità dei soggetti che hanno emesso assegni senza autorizzazione o provvista (nonché gli estremi identificativi dei titoli) al fine della loro interdizione, per sei mesi, dall'intero circuito degli assegni (la cosiddetta revoca di sistema). Ulteriori dati di natura solo informativa riguardano i soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione

all'utilizzo di carte di pagamento, nonché l'indicazione degli assegni e delle carte di pagamento smarriti o rubati. La disciplina della CAI è stata completata da due regolamenti, emanati ai sensi dell'art. 36, commi 2 e 3, del D.lgs. 507 del 1999. Il primo, adottato dal Ministro della Giustizia con il decreto 7.11.2001, n. 458, sentiti la Banca d'Italia e il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina la trasmissione, il trattamento e la consultazione dei dati contenuti nell'archivio; il secondo, adottato dalla Banca d'Italia il 29.1.2002, stabilisce le modalità e le procedure relative alle attività contemplate nel regolamento ministeriale. In data 16 marzo 2005, la Banca d'Italia, con apposito provvedimento, ha modificato il regolamento del 29 gennaio 2002 al fine di specificare le modalità di effettuazione delle segnalazioni e delle consultazioni della CAI da parte degli Uffici territoriali del Governo e dell'Autorità giudiziaria, nonché di disciplinare l'ipotesi di sospensione (ovvero di cancellazione temporanea) di una segnalazione dall'archivio in conseguenza di un ordine dell'Autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali.

Definitività del regolamento nei sistemi di pagamento e in quelli che trattano operazioni su strumenti finanziari

Il D.lgs. 12.4.2001, n. 210 ha recepito la direttiva CE 19.5.1998, n. 26 concernente il carattere definitivo degli ordini di trasferimento immessi in un sistema di pagamento o di regolamento di strumenti finanziari. Il provvedimento stabilisce che gli ordini sono legalmente vincolanti e, in caso di insolvenza di un partecipante, opponibili ai terzi purché immessi nel sistema prima dell'apertura della procedura di insolvenza. Esso, inoltre, sancisce l'inapplicabilità della cosiddetta "clausola dell'ora zero", in base alla quale gli effetti dell'insolvenza vengono fatti risalire all'ora zero del giorno in cui essa viene aperta. Il decreto fissa il principio dell'isolamento dalla procedura concorsuale delle garanzie in titoli fornite ai sistemi dal partecipante nonché di quelle prestate alle banche centrali del SEBC per le operazioni di banca centrale. Con riferimento ai sistemi di regolamento delle transazioni su titoli, il decreto, in aggiunta a quanto stabilito dalla direttiva, prevede che il soggetto liquidatore per conto di un intermediario possa, nel caso di insolvenza di quest'ultimo, soddisfare i propri crediti, trattenendo le somme o i titoli ottenuti in contropartita delle operazioni eseguite in buona fede per conto dell'intermediario stesso. Infine, il decreto sancisce che i diritti e gli obblighi derivanti dalla partecipazione siano sottoposti alle leggi regolatrici del sistema e che la designazione dei sistemi, ai fini dell'applicazione delle previsioni del decreto, sia effettuata dalla Banca d'Italia per i sistemi di pagamento e dalla stessa, d'intesa con la Consob, per i sistemi di regolamento delle transazioni su strumenti finanziari. Il decreto provvede, in un apposito allegato, a individuare i sistemi per l'esecuzione degli ordini di trasferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento stesso. Il decreto prevede inoltre alcuni adempimenti attuativi: la fissazione dei principi in base ai quali definire il momento di immissione degli ordini nei sistemi, effettuata dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, con provvedimento del 30.9.2002 per i sistemi di regolamento titoli, nonché dalla sola Banca d'Italia, con provvedimento del 5.6.2003 per i sistemi di pagamento; la richiesta agli intermediari italiani di comunicare a quali sistemi esteri partecipino, nonché ai sistemi italiani di comunicare quali siano i rispettivi partecipanti esteri. Con provvedimento del 9.6.2004 la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob per quanto attiene i sistemi di regolamento titoli, ha dettato le modalità con cui devono essere effettuate dette comunicazioni e ha altresì precisato che ciascun partecipante a sistemi italiani fornisca entro 30 giorni dalla richiesta, a chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato, informazioni sui sistemi cui esso accede nonché sulle regole fondamentali che ne disciplinano il funzionamento.

Calendario di operatività del sistema di regolamento lordo BI-REL

Nel 2000 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito il calendario di lungo periodo del sistema dei pagamenti europeo TARGET, di cui BI-REL è la componente nazionale, valido dal 2002. Il calendario prevede che tutte le componenti di TARGET rimangano chiuse, oltre alle giornate di sabato e di domenica, nei giorni di: Capodanno, venerdì santo e lunedì di Pasqua, 1° maggio, Natale e 26 dicembre. Al fine di recepire a livello nazionale il calendario di lungo periodo di TARGET, è stato emanato il DL 25.9.2001, n. 350 che, nel dettare disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, definisce gli adempimenti da porre in essere ai fini della chiusura del sistema BI-REL in giornate lavorative e gli effetti giuridici connessi alla chiusura stessa. In particolare l'art. 3 prevede che: *i)* la Banca d'Italia comunichi preventivamente - mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale - la chiusura di BI-REL in giornate lavorative; *ii)* i termini di adempimento delle obbligazioni che scadono in dette giornate siano prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo di BIREL, secondo il calendario anch'esso pubblicato dalla Banca d'Italia nella Gazzetta ufficiale. Ai sensi del citato art. 3, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato il provvedimento 18.10.2001 con il quale, dal 2002, si comunicano le giornate di chiusura del sistema BI-REL.

Pagamenti delle amministrazioni statali da e per l'estero

Con il DPR 15.12.2001, n. 482 è stato emanato il regolamento di semplificazione delle operazioni di pagamento delle amministrazioni statali da e per l'estero. Per eseguire pagamenti in euro nei paesi aderenti all'Unione economica e monetaria (UEM), le amministrazioni emettono, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa anche informatici a favore del creditore da regolare attraverso TARGET. Anche i pagamenti in euro eseguiti nei medesimi paesi a favore di amministrazioni statali sono regolati tramite TARGET e pervengono alla tesoreria dello Stato per il successivo riconoscimento alle competenti amministrazioni. Gli incassi e i pagamenti in aree al di fuori della UEM sono effettuati attraverso l'Ufficio italiano dei cambi secondo modalità tecniche definite in apposita convenzione con il Ministero dell'Economia e delle finanze. Le procedure per i pagamenti e gli incassi da effettuare nella UEM e nei paesi ad essa non aderenti sono state disciplinate con decreti del Ministero dell'Economia emanati, rispettivamente, il 12.11.2002 e il 6.8.2003, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (leggi finanziarie 2003 e 2005)

La L. 27.12.2002, n. 289 (art. 28) introduce la codificazione uniforme su tutto il territorio nazionale degli incassi e dei pagamenti (nonché dei dati di competenza economica) delle Amministrazioni pubbliche. L'obiettivo della norma è di garantire la rispondenza dei conti pubblici ai parametri comunitari. Essa è finalizzata a consentire l'alimentazione del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope) che rileverà giornalmente informazioni analitiche sulle entrate e sulle spese delle Amministrazioni. I dati a disposizione del Ministero dell'Economia agevoleranno le funzioni di coordinamento della finanza pubblica. La L. 30.12.2004, n. 311 (art. 1, comma 79) prevede l'avvio, durante il 2005, della sperimentazione degli effetti del totale superamento del sistema di tesoreria unica per alcuni enti territoriali. Questi saranno individuati, con apposito decreto ministeriale, tra quelli in grado di collegarsi, tramite il proprio tesoriere, al Siope e, quindi, di trasmettere in via telematica le informazioni relative ai propri incassi e pagamenti.

Pagamenti transfrontalieri in euro

Il regolamento CE 19.12.2001, n. 2560 disciplina i pagamenti transfrontalieri in euro, al fine di assicurare che le commissioni applicate agli stessi siano uguali a quelle relative ai pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro. L'obbligo ha acquisito efficacia il 1° luglio 2002, relativamente ai pagamenti elettronici di importo non superiore a 12.500 euro (in particolare, carte di pagamento), e dal 1° luglio 2003 si applica ai bonifici non superiori a detta soglia; dal 1° gennaio 2006 la soglia salirà a 50.000 euro per tutti i pagamenti. Il regolamento prevede inoltre, in capo agli intermediari finanziari che offrono servizi di pagamento, obblighi di trasparenza preventiva sulle commissioni applicate ai pagamenti interni e transfrontalieri; promuove, infine, sia presso la clientela sia presso gli intermediari finanziari che eseguono l'ordine di pagamento impartito dal cliente, l'utilizzo dei codici internazionali BIC e IBAN per l'esecuzione interamente automatizzata dei pagamenti in euro. Il rispetto degli obblighi contenuti nel regolamento è presidiato da sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive introdotte con il D.lgs. 24.6.2004, n. 180, emanato in attuazione dell'art. 7 del regolamento stesso. In particolare sono previste: 1) sanzioni da 10.000 a 100.000 euro (con un minimo di 50.000 euro nei casi più gravi) per la violazione dell'obbligo di equiparazione delle commissioni (art. 3) nonché nei casi di reiterazione la sanzione interdittiva della sospensione dall'attività di bonifici transfrontalieri; 2) sanzioni da 5.000 a 50.000 per la violazione degli obblighi di trasparenza (art. 4) e di diffusione dei codici BIC e IBAN (art. 5). Tali sanzioni sono irrogate dal Ministero dell'Economia e delle finanze su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC.

Provvedimento di attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario

Il 24 febbraio 2004, in attuazione dell'art. 146 del Testo unico bancario, il Governatore della Banca d'Italia ha emanato un provvedimento quadro che disciplina l'esercizio della Sorveglianza sul sistema dei pagamenti. L'atto normativo esplicita gli obiettivi della funzione e i corrispondenti oneri posti a carico degli operatori, individuati con riferimento ai diversi settori rilevanti per il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti nazionale. In particolare, il provvedimento specifica le finalità della Sorveglianza, definendo gli obiettivi di affidabilità (essenzialmente orientata alla prevenzione dei rischi) e di efficienza (espressa in termini di contenimento dei tempi e dei costi dell'intero ciclo di trasferimento monetario). Ulteriore punto qualificante è l'individuazione del campo applicativo della funzione, coincidente con l'area dei sistemi di pagamento, delle relative infrastrutture di supporto, degli strumenti sostitutivi del contante di tipo sia tradizionale sia innovativo. Tra gli obblighi posti a carico degli operatori, assumono particolare significato quelli di informativa alla Sorveglianza delle iniziative rilevanti per il sistema dei pagamenti nazionale, cui si connette il potere della Banca d'Italia di rendere pubbliche le informazioni di cui si renda necessario assicurare la generale conoscibilità.